



Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno 2020 – 2029

ALLEGATI

- **Allegato 1 Registro particellare**
- **Allegato 2 Regolamento di attuazione**
- **Allegato 3 Registro di gestione**

Dott. For. Giovanni GAMMARANO


1 Registro particellare

Il seguente registro particellare, compilato per ogni particella forestale presente nel piano, riporta, in ordine numerico, tutti i dati utili alla descrizione esaustiva del complesso boscato. Per ciascuna delle 8 particelle forestali individuate sono presenti due schede: la prima offre una descrizione generale della particella, comprendente due stralci cartografici in scala 1:5.000 con l'indicazione delle ADS rilevate, avente come base rispettivamente la ortofotocarta e la mappa IGM, una descrizione del soprassuolo e una sintetica indicazione dell'eventuale intervento selvicolturale previsto. La scheda è completata da due immagini fotografiche riferite a due ADS rilevate. Accanto a questa prima scheda se ne riporta una seconda, riguardante tutti i dati dendrometrici e l'indicazione dell'intervento previsto in termini numerici, con descrizione grafica dello stesso. Tutto ciò al fine di rendere più agevole il compito del professionista incaricato all'attuazione del PAF.

PARTICELLA FORESTALE N° 1

Località Cas.e Fittipaldi - descrizione generale

Localizzazione su I.G.M. 1:5.000



Localizzazione su ortofotocarta 1:5.000



Descrizione fisionomica

La particella, posta in posizione di alto versante, è caratterizzata da una giovane fustaia di *Quercus cerris* e *Q. gr pubescens*. La densità del bosco è scarsa (copertura percentuale stimata pari al 50%), con diversi individui malformati o deperienti. Il piano dominato vede la presenza di giovani soggetti di *Q. cerris* e ceppaie di *Carpinus orientalis*. Lo strato arbustivo vede la diffusa presenza di *Cornus sanguinea*, *Prunus spinosa*, *Hedera helix*, *Ruscus aculeatus*, *Rubus sp.* e *Crataegus monogyna*. Lo strato erbaceo è caratterizzato da *Mercurialis perennis* e *Vinca minor*, la rinnovazione risulta alquanto scarsa. Diffusi fenomeni di erosione superficiale che determinano, in diversi punti, la formazione di valloni con profondità variabile. Il suolo risulta compatto, la lettiera presente è caratterizzata da una struttura normale. Evidenti i segni di carico eccessivo di pascolo, fattore che influisce negativamente sullo stato della rinnovazione. L'accessibilità del bosco è buona sull'80% della superficie della particella e gli ostacoli agli interventi sono scarsi o facilmente superabili. La strada di accesso principale è in ottimo stato di manutenzione.

Intervento previsto

NESSUN INTERVENTO nel decennio di validità del piano. Tale scelta, sebbene i dati di provvigioni stimati per questa particella forestale siano soddisfacenti, è determinata dalla scarsa copertura arborea presente. In generale, infatti, la densità del soprassuolo risulta scarsa e spesso lacunosa, con evidenti chiarie presto colonizzate da specie arbustive, e conseguente forte difficoltà per l'affermazione della rinnovazione appartenente alle specie arboree. Potranno, tuttavia, essere realizzati interventi di miglioramento a "**macchiatico negativo**" atti a contenere, mediante il taglio, la vegetazione arbustiva del piano dominato (*Carpinus orientalis*). Tali interventi consistono nel diradamento dei polloni di *Carpinus orientalis* con il rilascio sulla ceppaia di 1-2 polloni meglio conformati aventi la funzione di tirasucchio, con il fine di limitare lo scoppio di nuovi polloni e creare una situazione ottimale per l'insediamento della rinnovazione delle specie quercine presenti. Prelievo previsto circa 30-50 m³. Si potrà far ricorso a fondi comunitari (PSR) o similari oppure eseguire i lavori con personale forestale in forza all'Ente delegato o al Comune.

Aree di Saggio di riferimento: n. 1, 6, 7, 12 e 13.

foto A.d.S. 7




foto A.d.S. 12



PARTICELLA FORESTALE N° 1										
<i>Località Cas.e Fittipaldi - descrizione dendrometrica</i>										
superficie totale (ha)	32,0149					superficie produttiva (ha)	32,0149			
altitudine minima (m s.l.m.)	960					altitudine massima (m s.l.m.)	1110			
area basimetrica per ettaro (m ²)	26,21					diametro medio (cm)	36			
età media (anni)	50					altezza media (m)	16,01			
provvigione totale (m ³)	8285,61					provvigione per ettaro (m ³ ha ⁻¹)	258,84			
ripresa totale (m ³)	0,00					ripresa per ettaro (m ³ ha ⁻¹)	0,00			
Classe diam. Cm	ALBERI numero				VOLUME ASSESTAMENTALE m ³					
	Pre Intervento		Post Intervento		Volume unitario	Pre intervento		Post Intervento		
	per ha	totale	per ha	totale		per ha	totale	per ha	totale	
5	0	0	0	0	0,0151	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	5	160	5	160	0,0648	0,32	10,37	0,32	10,37	
15	33	1056	33	1056	0,1537	5,07	162,27	5,07	162,27	
20	19	608	19	608	0,2837	5,39	172,49	5,39	172,49	
25	33	1056	33	1056	0,4563	15,06	481,90	15,06	481,90	
30	33	1056	33	1056	0,6727	22,20	710,35	22,20	710,35	
35	24	768	24	768	0,9336	22,41	717,00	22,41	717,00	
40	38	1217	38	1217	1,2398	47,11	1508,89	47,11	1508,89	
45	42	1345	42	1345	1,5921	66,87	2141,33	66,87	2141,33	
50	19	608	19	608	1,9908	37,83	1210,43	37,83	1210,43	
55	9	288	9	288	2,4367	21,93	701,76	21,93	701,76	
60	5	160	5	160	2,9300	14,65	468,81	14,65	468,81	
	260	8322	260	8322	TOTALE	258,84	8285,61	258,84	8285,61	


Distribuzione delle classi diametriche nella particella forestale 1



PARTICELLA FORESTALE N° 2

Località V.ne Brutto - descrizione generale

Localizzazione su I.G.M. 1:5.000



Localizzazione su ortofotocarta 1:5.000



Descrizione fisionomica

Questa particella si trova in posizione di medio versante ed è caratterizzata da una fustaia biplana di *Quercus cerris* e *Q. gr pubescens* adulta, a tratti matura, con piano dominato di *Ostrya carpinifolia* e *Q. cerris*, quest'ultimo allo stadio di spessina. Presente una porzione di giovane fustaia monoplana a prevalenza di *Q. cerris*, oggetto di un recente intervento selvicolturale. Il popolamento, nel complesso, mostra uno sviluppo stentato; si rinvencono, inoltre, molte piante malformate ed una copertura percentuale stimata pari al 60% con una densità piuttosto variabile. Il piano arbustivo è costituito da *Rosa canina*, *Crataegus monogyna*, *Rubus spp*, *Ruscus aculeatus* e *Ligustrum vulgare*. Tra le erbacee prevalgono *Cyclamen spp.*, *Brachypodium sylvaticum*, *Festuca spp.*, *Dactylis glomerata*, *Dactylis hispanica*. Presenza di eccessivo carico di pascolo, che influisce negativamente sullo stato della rinnovazione, attualmente quasi del tutto assente. Presenza di erosione superficiale incanalata, con numerosi valloni di profondità variabile e suolo compatto. Assenza di manufatti di rilievo. Strada di accesso principale in ottimo stato di manutenzione. L'accessibilità del bosco è di grado ottimale per una percentuale dell'80%.

Descrizione sintetica degli interventi previsti

NESSUN INTERVENTO nel decennio di validità del piano. La particella coincide, difatti, con il lotto 4r, oggetto di intervento nel 2017. Come riportato nel parere forestale rilasciato dal competente ufficio regionale, infatti, la massa asportata con l'intervento eseguito al di fuori del periodo di validità del piano si deve configurare come un vero e proprio "anticipo colturale".

Aree di Saggio di riferimento: n. 2, 3, 8, 9 e 14.

foto A.d.S. 3




foto A.d.S. 9



PARTICELLA FORESTALE N° 2									
<i>Località V.ne Brutto - descrizione dendrometrica</i>									
superficie totale (ha)	30,5550	superficie produttiva (ha)		30,5550					
altitudine minima (m s.l.m.)	825	altitudine massima (m s.l.m.)		995					
area basimetrica per ettaro (m ²)	16,56	diametro medio (cm)		24					
età media (anni)	50	altezza media (m)		14,62					
provvigione totale (m ³)	4776,13	provvigione per ettaro (m ³ ha ⁻¹)		156,33					
ripresa totale (m ³)	0,00	ripresa per ettaro (m ³ ha ⁻¹)		0,00					
Classe diam. Cm	ALBERI numero				VOLUME ASSESTAMENTALE m ³				
	Pre Intervento		Post Intervento		Volume unitario	Pre intervento		Post Intervento	
	per ha	totale	per ha	totale		per ha	totale	per ha	totale
5	0	0	0	0	0,0151	0,00	0,00	0,00	0,00
10	32	978	32	978	0,0648	2,07	63,39	2,07	63,39
15	80	2444	80	2444	0,1537	12,29	375,56	12,29	375,56
20	88	2689	88	2689	0,2837	24,97	762,89	24,97	762,89
25	56	1711	56	1711	0,4563	25,56	780,81	25,56	780,81
30	32	978	32	978	0,6727	21,53	657,88	21,53	657,88
35	40	1222	40	1222	0,9336	37,34	1140,86	37,34	1140,86
40	16	489	16	489	1,2398	19,84	606,28	19,84	606,28
45	8	244	8	244	1,5921	12,74	388,46	12,74	388,46
	352	10755	352	10755	TOTALE	156,33	4776,13	156,33	4776,13

Distribuzione delle classi diametriche nella particella forestale 2




PARTICELLA FORESTALE N° 3

Località Coste di Fonzo - descrizione generale

Localizzazione su I.G.M. 1:5.000



Localizzazione su ortofotocarta 1:5.000



Descrizione fisionomica

La particella, posta in posizione di medio versante, è caratterizzata dalla presenza di un alto fusto di *Quercus cerris* e *Q. gr pubescens* a densità rada (copertura percentuale stimata pari al 50%) con soggetti ormai a fine turno. Il piano dominato vede la presenza di giovani soggetti di *Q. cerris*. Lo strato arbustivo è caratterizzato dalla diffusa presenza di *Carpinus Orientalis*, *Ostrya carpinifolia*, *Crataegus monogyna*, *Euonymus europaeus*, *Ligustrum vulgare* e *Rubus* sp. Lo strato erbaceo è composto principalmente da *Mercurialis perennis*, *Vinca minor* e *Brachypodium sylvaticum*. La presenza di rinnovazione risulta alquanto scarsa e distribuita "a piede d'albero". Diffusa la presenza di erosione superficiale incanalata a formare valloni di profondità variabile. Il suolo risulta compatto. Evidenti i segni di carico di pascolo eccessivo, fattore che influisce negativamente sullo stato della rinnovazione. Assenza di manufatti di rilievo. Strada di accesso principale in ottimo stato di manutenzione. L'accessibilità del bosco è ottimale sul 70% della superficie.

Descrizione sintetica degli interventi previsti


Intervento: diradamento dal basso di grado debole, a carico dei soggetti malformati e/o deperienti del piano dominato, al fine di liberare le future portaseme e di regolare la densità del bosco, favorendo l'espansione delle chiome delle piante rimanenti per la futura disseminazione. Ove necessario, per garantire tale scopo, sarà possibile l'eliminazione di alcuni soggetti del piano dominante concorrenti delle portaseme scelte. Sulle ceppaie di *Carpinus orientalis* bisognerà operare una ripulitura mediante rilascio di 1/2 "tirasucchi" a ceppaia, scelti tra i polloni migliori; detta tipologia di intervento, da ritenersi complementare a quella di utilizzazione (a carico della ditta aggiudicataria del lotto), determina un modestissimo apporto di materiale legnoso (max circa 20-30 m³ per l'intera particella) che per questo motivo non viene considerato nella determinazione della ripresa.

Aree di Saggio di riferimento: n. 4, 5, 10, 11 e 15.

foto A.d.S. 4




foto A.d.S. 15



PARTICELLA FORESTALE N° 3			
<i>Località Coste di Fonzo - descrizione dendrometrica</i>			
superficie totale (ha)	27,7700	superficie produttiva (ha)	27,7700
altitudine minima (m s.l.m.)	787	altitudine massima (m s.l.m.)	925
area basimetrica per ettaro (m ²)	29,67	diametro medio (cm)	28
età media (anni)	50	altezza media (m)	15,15
provvigione totale (m ³)	7866,30	provvigione per ettaro (m ³ ha ⁻¹)	283,27
ripresa totale (m ³)	1307,74	ripresa per ettaro (m ³ ha ⁻¹)	47,09

Classe diam. Cm	ALBERI numero				VOLUME ASSESTAMENTALE m ³				
	Pre Intervento		Post Intervento		Volume unitario	Pre intervento		Post Intervento	
	per ha	totale	per ha	totale		per ha	totale	per ha	totale
5	0	0	0	0	0,0151	0,00	0,00	0,00	0,00
10	16	444	10	278	0,0648	1,04	28,78	0,65	18,02
15	80	2222	67	1861	0,1537	12,29	341,44	10,30	285,97
20	104	2888	97	2694	0,2837	29,51	819,34	27,52	764,30
25	88	2444	84	2333	0,4563	40,16	1115,32	38,33	1064,66
30	64	1777	62	1722	0,6727	43,05	1195,36	41,71	1158,36
35	88	2444	50	1389	0,9336	82,16	2281,72	46,68	1296,77
40	40	1111	38	1055	1,2398	49,59	1377,47	47,11	1308,03
45	16	444	15	417	1,5921	25,47	706,88	23,88	663,89
	496	13774	423	11749	TOTALE	283,27	7866,30	236,18	6560,01


Distribuzione delle classi diametriche nella particella forestale 3




PARTICELLA FORESTALE N° 4

Località Acqua la Pila - descrizione generale

Localizzazione su I.G.M. 1:5.000



Localizzazione su ortofotocarta 1:5.000



Descrizione fisionomica

L'area ricompresa in questa particella forestale è posta nella parte alta del versante boscato. Il popolamento è caratterizzato da una fustaia monoplana adulta, a tratti matura, di *Quercus cerris* e *Q. frainetto* sporadico. La densità è scarsa a causa della presenza di molte chiarie causate da tagli pregressi di elevata intensità. Lungo il confine con la particella 1 è presente un piccolissimo nucleo arboreo più giovane. In corrispondenza dell'ads 23 il popolamento è caratterizzato da una giovane fustaia monoplana, oggetto di un recente intervento selvicolturale. Diffusa la presenza di piante deperienti o malformate. Lo strato arbustivo è costituito principalmente da *Crataegus monogyna*, *Hedera helix*, *Rubus* spp., *Ruscus aculeatus*, *Rosa canina*, *Carpinus orientalis* (nelle aree più rade a formare piccole macchie piuttosto dense), *Ligustrum vulgare*. Tra le specie erbacee prevalgono: *Daphne laureola*, *Lathyrus venetus*, *Helleborus foetidus*. La rinnovazione è presente a piccoli tratti. Non si evidenzia la presenza di pascolo. Sono presenti alcune piste e sentieri che attraversano il bosco, frutto delle recenti utilizzazioni.

Descrizione sintetica degli interventi previsti

NESSUN INTERVENTO nel decennio di validità del piano. Nonostante si siano riscontrati dati di provvigioni soddisfacenti, tale scelta deriva dalla scarsa copertura arborea presente in gran parte della particella, e dalla scarsa presenza di rinnovazione, se non per brevi tratti. In generale, infatti, la densità del soprassuolo risulta scarsa e spesso lacunosa, con evidenti chiarie presto colonizzate da specie arbustive, e conseguente forte difficoltà per l'affermazione della rinnovazione appartenente alle specie arboree. Potranno, tuttavia, essere realizzati interventi di miglioramento a "macchiatico negativo" atti a contenere, mediante il taglio, la vegetazione arbustiva del piano dominato (*Carpinus orientalis*). Tali interventi consistono nel diradamento dei polloni di *Carpinus orientalis*, con il rilascio sulla ceppaia di 1-2 polloni meglio conformati, aventi la funzione di tirasucchio, con il fine di limitare lo scoppio di nuovi polloni e creando una situazione ottimale per l'insediamento della rinnovazione delle specie quercine presenti. Prelievo previsto circa 30-50 m³. Si potrà far ricorso a fondi comunitari (PSR) o similari oppure eseguire i lavori con personale forestale in forza all'Ente delegato o al Comune.

Aree di Saggio di riferimento: n. 16, 17, 21, 22 e 23.

foto A.d.S. 16




foto A.d.S. 21



PARTICELLA FORESTALE N° 4									
<i>Località Acqua la Pila - descrizione dendrometrica</i>									
superficie totale (ha)	19,5340				superficie produttiva (ha)	19,5340			
altitudine minima (m s.l.m.)	919				altitudine massima (m s.l.m.)	1033			
area basimetrica per ettaro (m ²)	27,07				diametro medio (cm)	41			
età media (anni)	60				altezza media (m)	16,45			
provvigione totale (m ³)	5259,73				provvigione per ettaro (m ³ ha ⁻¹)	269,23			
ripresa totale (m ³)	0,00				ripresa per ettaro (m ³ ha ⁻¹)	0,00			
Classe diam. Cm	ALBERI numero				VOLUME ASSESTAMENTALE m ³				
	Pre Intervento		Post Intervento		Volume unitario	Pre intervento		Post Intervento	
	per ha	totale	per ha	totale		per ha	totale	per ha	totale
5	0	0	0	0	0,0151	0,00	0,00	0,00	0,00
10	8	156	8	156	0,0648	0,52	10,11	0,52	10,11
15	8	156	8	156	0,1537	1,23	23,97	1,23	23,97
20	0	0	0	0	0,2837	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0	0	0	0	0,4563	0,00	0,00	0,00	0,00
30	8	156	8	156	0,6727	5,38	104,94	5,38	104,94
35	24	469	24	469	0,9336	22,41	437,86	22,41	437,86
40	80	1563	80	1563	1,2398	99,19	1937,88	99,19	1937,88
45	56	1094	56	1094	1,5921	89,16	1741,72	89,16	1741,72
50	16	313	16	313	1,9908	31,85	623,13	31,85	623,13
55	8	156	8	156	2,4367	19,49	380,12	19,49	380,12
	208	4063	208	4063	TOTALE	269,23	5259,73	269,23	5259,73


Distribuzione delle classi diametriche nella particella forestale 4




PARTICELLA FORESTALE N° 5

Località Acqua Piscone - descrizione generale

Localizzazione su I.G.M. 1:5.000



Localizzazione su ortofotocarta 1:5.000



Descrizione fisionomica

La particella, posta in posizione di basso versante, per parte della sua superficie, è caratterizzata dalla presenza di un bosco di alto fusto di *Quercus cerris* a densità rada (copertura percentuale stimata pari al 50%) con presenza di soggetti ormai a fine turno. Il piano dominato vede la presenza di giovani soggetti di *Q. cerris*. In corrispondenza della ads 25 (come visibile nell'immagine in basso) è rinvenibile una situazione differente, caratterizzata dalla presenza di una fustaia stratificata adulta su perticaia di *Q. cerris* e ceduo di *Ostrya carpinifolia* di scarsa densità. Quest'ultimo si presenta caratterizzato da fusti di diametro ridotto (inf. a 7 cm). Lo strato arbustivo vede la diffusa presenza di *Carpinus orientalis*, *Ostrya carpinifolia*, *Crataegus monogyna*, *Rubus sp.* e *Ruscus aculeatus*. Nello strato erbaceo si rinvengono *Brachypodium sylvaticum*, *Festuca sp.*, *Dactylis glomerata* e *Asparagus acutifolius*. La presenza di rinnovazione risulta generalmente scarsa e distribuita "a piede d'albero", affermata sotto copertura in alcuni tratti: il carico eccessivo di pascolo, infatti, influisce sullo stato della rinnovazione. Assenza di manufatti di rilievo. Strada di accesso principale in ottimo stato di manutenzione. L'accessibilità del bosco è di grado ottimale per una percentuale del 70%.

Descrizione sintetica degli interventi previsti

Intervento: diradamento dal basso di grado debole, a carico dei soggetti malformati e/o deperienti del piano dominato, al fine di liberare le future portaseme e di regolare la densità del bosco, favorendo l'espansione delle chiome delle piante rimanenti per la futura disseminazione. Ove necessario, per garantire tale scopo, sarà possibile l'eliminazione di alcuni soggetti del piano dominante concorrenti delle portaseme scelte. Sulle ceppaie di *Carpinus orientalis* bisognerà operare una ripulitura mediante rilascio di 1/2 "tirasucchi" a ceppaia, scelti tra i polloni migliori; detta tipologia di intervento, da ritenersi complementare a quella di utilizzazione (a carico della ditta aggiudicataria del lotto), determina un modestissimo apporto di materiale legnoso (max circa 20-30 m³ per l'intera particella) che per questo motivo non viene considerato nella determinazione della ripresa.

Aree di Saggio di riferimento: n. 18, 19, 20, 24 e 25.

foto A.d.S. 19




foto A.d.S. 25



PARTICELLA FORESTALE N° 5									
<i>Località Acqua Piscone - descrizione dendrometrica</i>									
superficie totale (ha)	33,8290				superficie produttiva (ha)	33,8290			
altitudine minima (m s.l.m.)	791				altitudine massima (m s.l.m.)	923			
area basimetrica per ettaro (m ²)	30,34				diametro medio (cm)	23			
età media (anni)	40				altezza media (m)	14,47			
provvigione totale (m ³)	9630,24				provvigione per ettaro (m ³ ha ⁻¹)	284,68			
ripresa totale (m ³)	1682,61				ripresa per ettaro (m ³ ha ⁻¹)	49,74			
Classe diam. Cm	ALBERI numero				VOLUME ASSESTAMENTALE m ³				
	Pre Intervento		Post Intervento		Volume unitario	Pre intervento		Post Intervento	
	per ha	totale	per ha	totale		per ha	totale	per ha	totale
5	0	0	0	0	0,0151	0,00	0,00	0,00	0,00
10	56	1894	56	1894	0,0648	3,63	122,76	3,63	122,76
15	231	7814	100	3383	0,1537	35,50	1200,74	15,37	519,85
20	183	6191	130	4398	0,2837	51,92	1756,42	36,88	1247,74
25	111	3755	100	3383	0,4563	50,65	1713,59	45,63	1543,83
30	56	1894	56	1894	0,6727	37,67	1274,06	37,67	1274,06
35	40	1353	40	1353	0,9336	37,34	1263,16	37,34	1263,16
40	24	812	24	812	1,2398	29,76	1006,75	29,76	1006,75
45	24	812	18	609	1,5921	38,21	1292,76	28,66	969,57
	725	24525	524	17726	TOTALE	284,68	9630,24	234,94	7947,72

Distribuzione delle classi diametriche nella particella forestale 5




PARTICELLA FORESTALE N° 6

Località i Molesi - descrizione generale

Localizzazione su I.G.M. 1:5.000



Localizzazione su ortofotocarta 1:5.000



Descrizione fisionomica

L'area della particella forestale 6 insiste sulla parte alta del versante boscato analizzato. Il soprassuolo è rappresentato da una fustaia adulta, a tratti matura, di *Quercus cerris* con scarsa densità. Molte piante presentano attacchi di *Hedera helix* sul fusto, a testimoniare un pessimo stato fitosanitario. Lo strato arbustivo è caratterizzato dalla presenza di *Carpinus orientalis*, *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare*, *Acer campestre*, *Hedera helix*. Tra le erbacee si riscontrano: *Daphne laureola*, *Lathyrus venetus*, *Helleborus foetidus*. La rinnovazione è presente allo stadio di poche plantule, generalmente scarsi i gruppi di novellame, più frequenti in corrispondenza dell'ads 31. L'area presenta un terreno di buona profondità e senza fenomeni di dissesto. Non si evidenzia rocciosità affiorante se non nell'area a ridosso del confine con la particella 8, in corrispondenza di un fosso. Non si evidenzia la presenza di carico di pascolo eccessivo. Presenza di piste forestali.

Descrizione sintetica degli interventi previsti

NESSUN INTERVENTO nel decennio di validità del piano. Il popolamento di questa porzione di bosco, come rappresentato anche nel successivo "grafico di distribuzione delle classi diametriche", presenta una struttura disarmonica, con alcune classi diametriche affatto rappresentate, ed un eccesso di diametri maggiori che comporta da un lato una buona provvigione, dall'altro una scarsa densità. Per questo motivo non si ritiene opportuno attuare un intervento di utilizzazione vero e proprio. Potranno, tuttavia, essere realizzati interventi di miglioramento a "**macchiatico negativo**" atti a contenere, mediante il taglio, la vegetazione arbustiva del piano dominato (*Carpinus orientalis*). Tali interventi, consistono nel diradamento dei polloni di *Carpinus orientalis* con il rilascio sulla ceppaia di 1-2 polloni meglio conformati aventi la funzione di tirsucchio, con il fine di limitare lo scoppio di nuovi polloni e creando una situazione ottimale per l'insediamento della rinnovazione delle specie quercine presenti. Prelievo previsto circa 30-50 m³. Si potrà far ricorso a fondi comunitari (PSR) o similari oppure eseguire i lavori con personale forestale in forza all'Ente delegato o al Comune.

Aree di Saggio di riferimento: n. 26, 27, 31, 32 e 33.

foto A.d.S. 27




foto A.d.S. 31



PARTICELLA FORESTALE N° 6									
<i>Località i Molesi - descrizione dendrometrica</i>									
superficie totale (ha)	21,7500	superficie produttiva (ha)		21,7500					
altitudine minima (m s.l.m.)	900	altitudine massima (m s.l.m.)		1033					
area basimetrica per ettaro (m ²)	26,08	diametro medio (cm)		40					
età media (anni)	60	altezza media (m)		16,37					
provvigione totale (m ³)	5667,13	provvigione per ettaro (m ³ ha ⁻¹)		260,56					
ripresa totale (m ³)	0,00	ripresa per ettaro (m ³ ha ⁻¹)		0,00					
Classe diam. Cm	ALBERI numero				VOLUME ASSESTAMENTALE m ³				
	Pre Intervento		Post Intervento		Volume unitario	Pre intervento		Post Intervento	
	per ha	totale	per ha	totale		per ha	totale	per ha	totale
5	0	0	0	0	0,0151	0,00	0,00	0,00	0,00
10	16	348	16	348	0,0648	1,04	22,56	1,04	22,56
15	24	522	24	522	0,1537	3,69	80,21	3,69	80,21
20	8	174	8	174	0,2837	2,27	49,36	2,27	49,36
25	0	0	0	0	0,4563	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0	0	0	0	0,6727	0,00	0,00	0,00	0,00
35	16	348	16	348	0,9336	14,94	324,89	14,94	324,89
40	48	1044	48	1044	1,2398	59,51	1294,40	59,51	1294,40
45	48	1044	48	1044	1,5921	76,42	1662,12	76,42	1662,12
50	32	696	32	696	1,9908	63,71	1385,62	63,71	1385,62
55	16	348	16	348	2,4367	38,99	847,96	38,99	847,96
	208	4524	208	4524	TOTALE	260,56	5667,13	260,56	5667,13


Distribuzione delle classi diametriche nella particella forestale 6




PARTICELLA FORESTALE N° 7

Località Bosco Torricelli - descrizione generale

Localizzazione su I.G.M. 1:5.000



Localizzazione su ortofotocarta 1:5.000



Descrizione fisionomica

La particella è posta in posizione di basso versante. Nella porzione nord presenta tratti di fustaia adulta di *Quercus cerris* su spessina di *Q. cerris* e *Ostrya carpinifolia*, a densità piuttosto scarsa; nella porzione a sud (ads 34 e 38) è rinvenibile una fustaia stratificata adulta di *Q. cerris* su ceduo di *Carpinus orientalis*, con molti fusti di diametro inferiore a 7 cm. Nel complesso lo strato arbustivo non è molto fitto e presenta individui di *Rosa canina*, *Ligustrum vulgare*, *Ruscus aculeatus* e *Sorbus torminalis*. Tra le erbacee prevalgono *Daphne laureola*, *Helleborus foetidus* e *Asparagus acutifolius*. In generale la rinnovazione risulta piuttosto sporadica. Non si evidenzia la presenza di pascolo. Presenza di piste forestali e sentieri.

Descrizione sintetica degli interventi previsti

NESSUN INTERVENTO nel decennio di validità del piano. La scarsa copertura arborea e la sporadica presenza di rinnovazione, se non per brevi tratti, con la forte presenza di *Carpinus orientalis*, inducono ad evitare l'attuazione di interventi di utilizzazione a macchiatico positivo. In generale, infatti, la densità del soprassuolo risulta scarsa e spesso lacunosa, con evidenti chiarie presto colonizzate da specie arbustive, e conseguente forte difficoltà per l'affermazione della rinnovazione appartenente alle specie arboree. Anche in questo caso la presenza di numerose piante di grosse dimensioni falsa, sostanzialmente, il dato provvigionale, che parrebbe essere sufficiente per un intervento economicamente vantaggioso. Potranno, tuttavia, essere realizzati interventi di miglioramento a "**macchiatico negativo**" atti a contenere, mediante il taglio, la vegetazione arbustiva del piano dominato. Tali interventi, consistono nel diradamento dei polloni di *Carpinus orientalis* con il rilascio sulla ceppaia di 1-2 polloni meglio conformati aventi la funzione di tirasucchio, con il fine di limitare lo scoppio di nuovi polloni e creando una situazione ottimale per l'insediamento della rinnovazione delle specie quercine presenti. Prelievo previsto circa 30-50 m³. Si potrà far ricorso a fondi comunitari (PSR) o similari oppure eseguire i lavori con personale forestale in forza all'Ente delegato o al Comune.

Aree di Saggio di riferimento: n. 28, 29, 30, 34 e 38.

foto A.d.S. 29




foto A.d.S. 34



PARTICELLA FORESTALE N° 7			
<i>Località Bosco Torricelli - descrizione dendrometrica</i>			
superficie totale (ha)	33,6490	superficie produttiva (ha)	33,6490
altitudine minima (m s.l.m.)	810	altitudine massima (m s.l.m.)	940
area basimetrica per ettaro (m ²)	25,23	diametro medio (cm)	33
età media (anni)	50	altezza media (m)	15,71
provvigione totale (m ³)	8366,12	provvigione per ettaro (m ³ ha ⁻¹)	248,64
ripresa totale (m ³)	0,00	ripresa per ettaro (m ³ ha ⁻¹)	0,00

Classe diam. Cm	ALBERI numero				VOLUME ASSESTAMENTALE m ³				
	Pre Intervento		Post Intervento		Volume unitario	Pre intervento		Post Intervento	
	per ha	totale	per ha	totale		per ha	totale	per ha	totale
5	0	0	0	0	0,0151	0,00	0,00	0,00	0,00
10	56	1884	56	1884	0,0648	3,63	122,11	3,63	122,11
15	32	1077	32	1077	0,1537	4,92	165,50	4,92	165,50
20	24	808	24	808	0,2837	6,81	229,23	6,81	229,23
25	8	269	8	269	0,4563	3,65	122,76	3,65	122,76
30	8	269	8	269	0,6727	5,38	180,95	5,38	180,95
35	32	1077	32	1077	0,9336	29,88	1005,49	29,88	1005,49
40	64	2154	64	2154	1,2398	79,35	2670,62	79,35	2670,62
45	40	1346	40	1346	1,5921	63,68	2142,92	63,68	2142,92
50	16	538	16	538	1,9908	31,85	1071,07	31,85	1071,07
55	8	269	8	269	2,4367	19,49	655,47	19,49	655,47
	288	9691	288	9691	TOTALE	248,64	8366,12	248,64	8366,12


Distribuzione delle classi diametriche nella particella forestale 7




PARTICELLA FORESTALE N° 8

Località Acqua Colella - descrizione generale

Localizzazione su I.G.M. 1:5.000



Localizzazione su ortofotocarta 1:5.000



Descrizione fisionomica

La particella in oggetto è posta in posizione di alto versante ed è caratterizzata dalla presenza di una fustaia adulta monoplana di *Quercus cerris*, con *Carpinus orientalis* e *Acer campestre* sporadico, a tratti stramatura. Numerosi gli individui a fine turno. La densità è piuttosto scarsa, con copertura del 40%. Presenza di piante con fusto ricoperto da *Hedera helix*, specie in corrispondenza delle ads 35 e 39. Lo strato arbustivo presenta una copertura del 70% ed è caratterizzato da *Rubus* sp. e *Ruscus aculeatus*. Nello strato erbaceo si rinvencono *Brachypodium sylvaticum*, *Festuca* sp., *Dactylis glomerata* e *Asparagus acutifolius*. La rinnovazione è rinvenibile anche se in modo sporadico. Assenza di erosione superficiale, rocce affioranti, pietrosità e ristagni d'acqua. La particella è ben servita da piste forestali e sentieri, che determinando un'accessibilità buona per il 70/80% della superficie. Non si è rilevato alcun tipo di ostacolo agli interventi e nessun fenomeno di disturbo.

Descrizione sintetica degli interventi previsti

NESSUN INTERVENTO nel decennio di validità del piano. Tale scelta deriva principalmente dalla scarsa presenza di rinnovazione e dall'eccessivo numero di piante stramature. In generale, infatti, la densità del soprassuolo risulta scarsa e spesso lacunosa, con evidenti chiarie presto colonizzate da specie arbustive, e conseguente forte difficoltà per l'affermazione della rinnovazione appartenente alle specie arboree. Anche in questo caso la presenza di numerose piante di grosse dimensioni falsa, sostanzialmente, il dato provvigionale, che parrebbe essere sufficiente per un intervento economicamente vantaggioso. Potranno, tuttavia, essere realizzati interventi di miglioramento a **"macchiatico negativo"** atti a contenere, mediante il taglio, la vegetazione arbustiva del piano dominato (*Carpinus orientalis*). Tali interventi, consistono nel diradamento dei polloni di *Carpinus orientalis* con il rilascio sulla ceppaia di 1-2 polloni meglio conformati aventi la funzione di tirasucchio, con il fine di limitare lo scoppio di nuovi polloni e creando una situazione ottimale per l'insediamento della rinnovazione delle specie quercine presenti. Prelievo previsto circa 30-50 m³. Si potrà far ricorso a fondi comunitari (PSR) o similari oppure eseguire i lavori con personale forestale in forza all'Ente delegato o al Comune.

Aree di Saggio di riferimento: n. 35, 36, 37, 39 e 40.

foto A.d.S. 35




foto A.d.S. 39



PARTICELLA FORESTALE N° 8									
<i>Località Acqua Colella - descrizione dendrometrica</i>									
superficie totale (ha)		24,8150	superficie produttiva (ha)		24,8150				
altitudine minima (m s.l.m.)		897	altitudine massima (m s.l.m.)		1018				
area basimetrica per ettaro (m ²)		24,26	diametro medio (cm)		39				
età media (anni)		55	altezza media (m)		16,28				
provvigione totale (m ³)		6018,47	provvigione per ettaro (m ³ ha ⁻¹)		242,42				
ripresa totale (m ³)		0,00	ripresa per ettaro (m ³ ha ⁻¹)		0,00				
Classe diam. Cm	ALBERI numero				VOLUME ASSESTAMENTALE m ³				
	Pre Intervento		Post Intervento		Volume unitario	Pre intervento		Post Intervento	
	per ha	totale	per ha	totale		per ha	totale	per ha	totale
5	0	0	0	0	0,0151	0,00	0,00	0,00	0,00
10	32	794	32	794	0,0648	2,07	51,46	2,07	51,46
15	32	794	32	794	0,1537	4,92	122,01	4,92	122,01
20	0	0	0	0	0,2837	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0	0	0	0	0,4563	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0	0	0	0	0,6727	0,00	0,00	0,00	0,00
35	8	199	8	199	0,9336	7,47	185,79	7,47	185,79
40	32	794	32	794	1,2398	39,67	984,44	39,67	984,44
45	56	1390	56	1390	1,5921	89,16	2212,97	89,16	2212,97
50	40	993	40	993	1,9908	79,63	1976,90	79,63	1976,90
55	8	199	8	199	2,4367	19,49	484,90	19,49	484,90
	208	5163	208	5163	TOTALE	242,42	6018,47	242,42	6018,47

Distribuzione delle classi diametriche nella particella forestale 8



2 Regolamento di attuazione del Piano di Assestamento

PREMESSA

Il presente Regolamento di applicazione del Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno (PZ), relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale disciplina la gestione del patrimonio silvo-pastorale comunale secondo quanto previsto all'art. 8 della DGR n. 613/2008 ed è parificato a tutti gli effetti di legge alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale a norma dell'art. 130 del R.D.L. n. 3267/23, sostituendo le prescrizioni di massima vigenti a livello provinciale.

Esso sostituisce altresì, per la parte amministrativa, il “Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi” di cui alla D.G.R. 1734/99 e successive modifiche, e va ad integrare il medesimo per la parte tecnica.

Si sottolinea che l'autorità competente per le sanzioni previste, così come da tabella 4, è L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio – Dipartimento Agricoltura e Foreste – Regione Basilicata.

Tale regolamento prevede:

1. le disposizioni generali relative al piano, che dovranno garantire la corretta esecuzione di quanto pianificato, le modalità di stesura del libro economico, le modalità di taglio e l'utilizzo dei fondi accantonati per le miglorie boschive;
2. le norme integrative o sostitutive della normativa vigente per il taglio dei boschi in assenza di PP.AA. “Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi” di cui alla D.G.R. 1734/99 e successive modifiche;
3. l'elencazione degli usi civici consentiti secondo i dettami della L.R. n. 57/2000;
4. le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche e sulla fruizione della nuova viabilità di servizio, che dovrà essere conforme al D.Lgs. del 29 ottobre 1999, n. 490;
5. le disposizioni relative alla regolamentazione del pascolo (chiusura al pascolo ove necessario) basata sulle esigenze assestamentali del comprensorio, pur sempre nel rispetto del regolamento per il pascolo sul demanio pubblico” D.C.R. n. 1085/99;
6. la regolamentazione sulla fruizione turistico-ricreativa del bosco, mediante norme di carattere generale che garantiscano la conservazione degli ecosistemi;
7. le prescrizioni per le aree sottoposte a vincolo;

8. le disposizioni di carattere speciale.

Il presente Piano di Assestamento Forestale è compilato secondo i criteri della Gestione Forestale sostenibile, sanciti dalla Linee guida approvate dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni del 15 luglio 2004, e dalle linee guida e principi sanciti dalla Conferenza di Lisbona, nell'ottica della promozione della multifunzionalità della risorsa boschiva perseguendo i seguenti obiettivi:

- Mantenimento e appropriato miglioramento delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio;
- Mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;
- Mantenimento ed incoraggiamento delle funzioni produttive nella gestione forestale (prodotti legnosi e non legnosi);
- Mantenimento, conservazione ed appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali;
- Mantenimento e appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare difesa del suolo e regimazione delle acque);
- Mantenimento di altre condizioni e funzioni socio-economiche.

Sommario

TITOLO 1° DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	25
CAPO 1° - ATTUAZIONE DEL PIANO	25
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale.	25
Art. 2 - Disposizioni di carattere speciale.....	26
Art. 3 - Norme per l'esecuzione dei tagli.....	28
Art. 4 - Interventi alberature in area urbana e periurbana, manutenzione fasce di rispetto linee elettriche	28
Art. 5 - Gestione della tagliata, smaltimento residui lavorazioni ed esbosco dei prodotti	29
Art. 6 - Libro economico / Registro di gestione.....	31
Art. 7 - Modalità ed adempimenti tecnico-amministrativi per il taglio	31
Art. 8 - Utilizzo dei fondi da accantonare	32
Art. 9 - Usi civici.....	32
Art. 10 – Vincoli	33
TITOLO II ° – DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIALE.....	34
CAPO I° - VIGILANZA.....	34
Art. 11 - Vigilanza	34
Art. 12 – Poteri del Sindaco	34
CAPO II° - TUTELA DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE.....	35
Art. 13 - Accesso	35
Art. 14 - Occupazione	35
Art. 15 - Caccia e pesca	35
Art. 16 - Utilizzo dei boschi comunali.....	35
Art. 17 - Raccolta di ramaglia, cimali, legna secca e morta.....	35
Art. 18 - Danni.....	36

Art. 19 - Accensione di fuochi	36
Art. 20 - Casi particolari.	37
CAPO III° - L'ESERCIZIO DEL PASCOLO	38
Art. 21 - Campo di applicazione	38
Art. 22 - Zonizzazione dei comparti pascolativi	38
Art. 23 - Carichi massimi ammissibili	39
Art. 24 - Unità di carico.....	41
Art. 25 - Uso dei pascoli.....	41
Art. 26 - Canoni.....	41
Art. 27 - Controllo	42
Art. 28 - Domanda e autorizzazione	43
Art. 29 - Pubblicazione elenco dei richiedenti fida pascolo ed eventuale graduatoria	43
Art. 30 - Autorizzazioni	44
Art. 31 - Prescrizioni.....	45
Art. 32 - Custodia bestiame.....	45
Art. 33 - Controllo sanitario.....	45
Art. 34 - Divieti.....	46
Art. 35 - Obblighi.....	47
CAPO IV° - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE	48
Art. 36 - Tutela delle strade esistenti.....	48
Art. 37 - Transito di veicoli a motore	48
Art. 38 - Sosta di animali.....	49
Art. 39 - Strade vicinali	49
Art. 40 - Attraversamento di condotte	49
Art. 41 - Filari e siepi.....	49
Art. 42 - Altezza delle siepi.....	50
Art. 43 - Corsi d'acqua.....	50

Art. 44 - Tutela delle acque	50
Art. 45 - Sgrondo delle acque	50
CAPO V° - TUTELA DALLE FITOPATIE.....	51
Art. 46 - Taglio di piante infette	51
Art. 47 - Denuncia di infestazioni e fitopatie	51
Art. 48 - Trasporto di piante o parti di piante infetto.....	51
CAPO VI° - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE.....	52
Art. 49 - Abbandono di rifiuti e detriti.....	52
Art. 50 - Trasporto stallatico	52
Art. 51 - Tutela delle sorgenti	52
Art. 52 - Campeggio.....	52
Art. 53 - Tutela della fauna minore.....	53
Art. 54 - Raccolta di muschi e licheni.....	53
Art. 55 - Danneggiamento della flora	53
Art. 56 - Asportazione materiale lapideo	53
Art. 57 - Prodotti secondari	54
Art. 58 - Norme per la raccolta dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale	54
Art. 59 - Sospensione della raccolta	55
CAPO VII° - RACCOLTA DEI FUNGHI.....	56
Art. 60 - Norme di carattere generale.....	56
Art. 61 - Divieto di raccolta.....	56
Art. 62 - Permesso di raccolta.....	56
Art. 63 - Raccolta di funghi non commestibili o esemplari non completi.....	57
Art. 64 - Rilascio dell'autorizzazione alla raccolta a scopo amatoriale.....	57
Art. 65 - Quantità massime di raccolta	57
Art. 66 - Divieti specifici.....	58

Art. 67 - Modalità di raccolta.....	58
Art. 68 - Raccolta a scopo professionale.....	58
Art. 69 - Divieti particolari.....	58
Art. 70 - Sanzioni.....	59
CAPO VIII° - RACCOLTA DEI TARTUFI.....	60
Art. 71 - Diritto di riserva.....	60
Art. 72 - Divieto di raccolta.....	60
Art. 73 - Rilascio dell'autorizzazione.....	60
Art. 74 - Applicazione di norme.....	60
Art. 75 - Sanzioni.....	61
CAPO IX° - ATTIVITA' APISTICA.....	62
Art. 76 - Apiari.....	62
Art. 77 - Tassa comunale.....	62
Art. 78 - Distanze.....	62
Art. 79 - Malattie.....	62
CAPO X° - SANZIONI.....	63
Art. 80 - Violazioni.....	63
Art. 81 - Responsabilità dell'incaricato.....	63
Art. 82 - Verbale.....	63
Art. 83 - Somme riscosse.....	64
CAPO XI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	65
Art. 84 - Validità.....	65

TITOLO 1° DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO 1° - ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale.

1. Il Piano di Assestamento della proprietà agro-silvo-pastorale del comune di Trivigno è redatto in conformità alle "Linee guida per la redazione dei Piani di assestamento forestale" di cui alla DGR n. 613/08 e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale (RDL n. 3267/23) e regionale (L.R. n 42/98 "Norme in materia forestale"). Esso viene approvato con Delibera di Giunta Regionale e reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il Piano di Assestamento Forestale va attuato entro un anno dalla sua approvazione (art.26 della DGR n. 613/08). In caso di inadempienza da parte dell'Ente proprietario, l'Ente Delegato territorialmente competente ha potere sostitutivo.
2. Le previsioni e gli indirizzi di piano sono vincolanti per l'Ente attuatore fino alla futura revisione ovvero nei termini di cui al comma 12 art. 12 della Legge Regionale n. 42/98. Il taglio dei boschi dovrà avvenire in conformità con quanto previsto dal presente regolamento e con le prescrizioni speciali dettate per ogni singola particella, di cui all'allegato registro particellare, che si intendono integralmente riportate e trascritte.
3. La ripresa calcolata è riferita sia alla massa matura (soggetti di diametro > a cm. 17,5 a m 1,30 da terra), sia alla massa intercalare (soggetti di diametro < a cm. 17,5 a m 1,30 da terra).
4. Le utilizzazioni annue non dovranno superare la ripresa prevista dal piano dei tagli. È ammessa una tolleranza massima del 20% superiore alla ripresa prevista, sempre che tale maggiorazione non comprometta la stabilità e la funzionalità del popolamento interessato.
5. Nel caso in cui l'attuazione del Piano comporta difformità con le previsioni di piano tali da modificare l'impostazione dello strumento di pianificazione (es. cambio della cronologia del piano dei tagli, ripresa eccedente il 20%, ecc.), secondo quanto previsto dall'art. 26 della DGR n. 613/2008, si dovrà proporre una variante al Piano con una relazione tecnica dettagliata specificando le cause della difformità che dovrà essere sottoposta al parere della Commissione Tecnico-Amministrativa (CTA) ed approvata dalla Giunta Regionale.
6. Eventuali tagli a carattere straordinario non previsti dal PAF, da effettuarsi a scopo fitosanitario, manutentivo, migliorativo, per la messa in sicurezza o a seguito di eventi calamitosi, dovranno essere eseguiti in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia, previa richiesta da parte del Comune di Trivigno e conseguente acquisizione di relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio Foreste della Regione Basilicata.

Art. 2 - Disposizioni di carattere speciale.

1. Per ogni utilizzazione programmata dal presente Piano si dovrà procedere ad una verifica delle condizioni del bosco, affinché il taglio sia conforme agli indirizzi di pianificazione dettati.
2. Il Comune di Trivigno dovrà far pervenire all'Ufficio Foresta e Tutela del Territorio, una comunicazione di taglio in cui si fa riferimento al Piano di Assestamento, con la data di approvazione del Piano (del D.P.G.R.), riportando l'anno del Piano dei tagli al quale si dà attuazione, la località d'intervento, le particelle con relativa superficie, nonché allegato il piedilista di martellata e gli elaborati di stima per la richiesta della verifica di conformità.
3. Per la progettazione degli interventi annualmente programmati il Comune di Trivigno dovrà avvalersi di professionisti abilitati iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, in possesso di Martello Forestale autorizzato dall'autorità competente, con esperienza nella progettazione nel campo della progettazione forestale. I progetti esecutivi dovranno essere redatti in conformità agli indirizzi tecnici previsti nel Piano di Assestamento, avendo cura di rispettare le presenti prescrizioni: - le piante che si intendono candidare al taglio dovranno essere contrassegnate dal tecnico con l'impronta del martello su apposita specchiatura riportando la numerazione progressiva attribuita nel piedilista; - nell'ambito di ciascuna particella oggetto d'intervento si avrà cura di rilasciare 1 o 2 esemplari morti o deperienti scelti tra quelli di maggiore diametro, caratterizzati da fessurazioni del fusto e della corteccia o fori di uscita di grossi insetti xilofagi aventi un diametro maggiore di 15 mm; - nell'ambito di ciascuna particella si dovranno preservare dal taglio gli alberi o arbusti di specie rare o sporadiche, le piante con cavità o nidi, piante produttrici di frutti e semi utili all'alimentazione della fauna. Congiuntamente al piedilista di martellata e agli elaborati di stima dovranno essere predisposti, a cura del tecnico incaricato, il capitolato d'oneri e il verbale di assegno e stima relativi al lotto boschivo da utilizzare.
4. La martellata e la stima del materiale legnoso a cura del tecnico incaricato dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni contenute nel Piano sia riguardo al tipo di intervento che alla quantità di massa legnosa da prelevare. In particolare il controllo e la stima della ripresa devono essere eseguiti utilizzando la tavola di cubatura unica riportata nel Piano. Il piedilista di martellata e gli elaborati di stime unitamente al capitolato d'oneri e al verbale di assegno e stima relativi al lotto boschivo da utilizzare devono essere trasmessi all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata per il parere di conformità tecnica in seguito alla quale l'Amministrazione comunale potrà procedere alla vendita del lotto boschivo.

5. Nell'eseguire la martellata si dovrà predisporre una fascia di rispetto lungo le strade principali o a fondo migliorato di ampiezza pari a 1,5 volte l'altezza media delle piante in cui le piante saranno lasciate alla libera evoluzione, fatti salvi gli interventi necessari ad assicurare la pubblica incolumità o la prevenzione degli incendi.
6. Preliminarmente all'inizio dell'utilizzazione si dovrà verificare la leggibilità della numerazione e nel caso in cui essa risulti poco leggibile o del tutto illeggibile essa dovrà essere ripresa a cura del tecnico incaricato.
7. Allo scopo di facilitare le operazioni in bosco, in occasione della progettazione degli interventi selvicolturali andrà eseguita la verifica dei confini con la proprietà privata, provvedendo alla ripresa del particellare, al fine di renderlo più visibile ed all'apposizione di nuovi segni con vernice o di cippi lapidei nei punti di vertice.
8. Le piante e/o i manufatti riportanti la delimitazione delle particelle forestali non devono per nessun motivo essere tagliate o danneggiate. Il responsabile dell'eventuale danneggiamento sarà punito con l'ammenda prevista del presente Regolamento per ogni elemento danneggiato o eliminato oltre ad essere tenuto al pagamento delle spese per la nuova segnatura ad opera del tecnico redattore incaricato.
9. All'atto dell'inizio dei lavori di utilizzazione il Comune di Trivigno dovrà dotarsi di un Piano di Sicurezza ai sensi e per gli effetti del D. lgs 81/08 e ss.mm. e ii.
10. Il Comune di Trivigno è tenuto ad incaricare un tecnico abilitato iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali ed in possesso del Martello forestale per la verifica e stime degli eventuali danni al soprassuolo occorsi durante le operazioni di taglio, all'assegnazione delle piante sottocavallo eventualmente verificatesi durante gli interventi di taglio e di miglioramento del bosco, provvedendo alla stima degli stessi in fase di chiusura lavori e collaudo con l'addebito pecuniario a carico della ditta che ha effettuato i lavori. Eventuali anomalie e danni di rilevanza penale (apertura di piste, danni a piante di interesse bioecologico, danni alla fauna, sradicamento ceppaie, etc.) dovranno essere prontamente comunicati ai Carabinieri Forestali del più vicino Comando Stazione e, per conoscenza, all'Ufficio Foreste della Regione Basilicata.
11. Al termine degli interventi di utilizzazione e/o di miglioramento il comune di Trivigno dovrà far effettuare un collaudo sul lotto eseguito da parte di un tecnico forestale incaricato.

Art. 3 - Norme per l'esecuzione dei tagli

1. Il taglio dei boschi sarà effettuato in conformità alle previsioni del presente Piano, previa comunicazione di taglio come descritto al precedente punto. Nel caso in cui il taglio dovesse risultare difforme da quanto previsto dal P.A.F. si dovranno espressamente indicare le motivazioni al fine di consentire all'apposita Commissione Tecnico-Amministrativa del Ufficio Foreste della Regione Basilicata l'espressione del relativo parere. Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. Per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato con strumenti ben taglienti.
2. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Ente, dovranno essere recisi a regola d'arte. Per le piante soggette a martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.
3. Nelle aree a fruizione turistica, pur non essendo espressamente previsti interventi di utilizzazione, potranno essere eseguiti all'occorrenza operazioni selvicolturali straordinarie finalizzate all'asportazione di soggetti secchi, spezzati o in deperimento al fine di tutelare la pubblica incolumità.
4. Nelle aree turistiche incluse in particelle forestali interessate da tagli boschivi saranno predisposti appositi cartelli descrittivi a cura del Comune nel quale dettagliare alla collettività fruitrice di detti beni lo scopo del taglio e le finalità selvicolturali per la conservazione del bosco. Le aree in rinnovazione ricadenti in zone turistiche dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, delimitate con apprestamenti protettivi leggeri (es. fasce colorate) al fine di evitare danni al novellarne.

Art. 4 - Interventi alberature in area urbana e periurbana, manutenzione fasce di rispetto linee elettriche

1. Su tutte le aree di proprietà pubblica del comune di Trivigno, ivi comprese quelle del centro urbano, dei parchi e delle strade e tratturi comunali, è fatto divieto di abbattere e/o capitozzare le piante ivi radicate, con esclusione della robinia e dell'ailanto, aventi un diametro superiore a 20 cm all'altezza di 1,30 m, senza un provvedimento scritto e motivato da parte dell'ente comunale.
2. Per tutti gli abbattimenti, anche a seguito di Ordinanza del Sindaco per ragioni di pubblica incolumità in forza dall'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, è necessario

acquisire una relazione tecnica sullo stato dei soggetti arborei interessati e sulle motivazioni che ne rendono indispensabile l'abbattimento. Nel caso in cui l'abbattimento sia necessario per ragioni fitosanitarie occorre acquisire una relazione tecnica sullo stato fitosanitario degli esemplari, facendo riferimento al protocollo ISA sulla stabilità degli alberi messo a punto dalla Società Italiana di Arboricoltura.

3. Qualora necessaria, la capitozzatura dovrà essere eseguita praticando il taglio al di sopra del punto di inserzione della chioma eliminando o accorciando le branche il cui diametro risulti inferiore a 10 cm, avendo cura di rilasciare in prossimità della sezione di taglio un ramo di ordine secondario con funzione di "tira linfa". Tali interventi dovranno realizzarsi nel periodo compreso tra ottobre e febbraio per le parti verdi e in tutto il periodo dell'anno per le parti secche.

4. Le potature possono praticarsi tenendo conto che non devono interessare più di 1/3 dell'altezza della pianta e avendo cura di non danneggiare la corteccia.

5. Per la manutenzione lungo le fasce di rispetto delle linee elettriche gli interventi, finalizzati alla eliminazione di pericoli di elettrocuzione, al mantenimento del patrimonio boschivo e degli standard di qualità dettati dall'A.E.E.G., in quanto infrastrutture di pubblico servizio sono eseguibili sul territorio comunale a seguito del rilascio da parte dell'Ufficio Foreste della Regione Basilicata del relativo nulla osta. Limitatamente alle aree ricadenti nel perimetro delle particelle forestali del Piano di Assestamento Forestale o in altre aree comunali, preliminarmente all'inizio dei lavori l'Enel è tenuto a contattare il comune di Trivigno, per definire le modalità di conferimento, allo stesso ente del materiale legnoso risultante dagli interventi di cui al presente articolo.

Art. 5 - Gestione della tagliata, smaltimento residui lavorazioni ed esbosco dei prodotti

1. Nel corso dell'abbattimento, allestimento ed esbosco si dovranno avere tutti i riguardi necessari a non danneggiare in alcun modo la rinnovazione e le piante adiacenti. L'esbosco dovrà avvenire esclusivamente lungo la viabilità esistente (piste, sentieri e mulattiere) come riportata nella Carta bianca e della viabilità allegata al Piano. Lo strascico non è praticabile lungo la viabilità ordinaria. Nel caso sia necessario il ripristino o l'apertura di nuove piste bisognerà acquisire la preventiva autorizzazione secondo la vigente normativa. Le operazioni di allestimento e sgombero delle tagliate devono essere ultimate entro la data di ultimazione dei lavori prevista nell'atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Basilicata, onde non

pregiudicare l'insediamento della rinnovazione e in maniera da non danneggiare il soprassuolo.

2. Ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del D. Lgs. n. 152/2006, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) *...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.* Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Basilicata, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. Il comune o altri enti competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma, all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali di polveri sottili. La combustione sul campo dei residui vegetali derivanti dalla lavorazione agricola e forestale in violazione dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs n. 152/2006 è vietato in quanto configurabile come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs 152/2006. Pertanto, si prescrive l'utilizzo dei residui vegetali delle attività selvicolturali mediante trinciatura e/o sminuzzamento degli stessi e loro distribuzione omogenea sulla superficie della tagliata a stretto contatto con il suolo, evitando la formazione di cumuli se non di piccole dimensioni e comunque in aree lontane dalle ceppaie vitali evitando il contatto con i fusti delle piante rilasciate in piedi, anche al fine di favorirne la decomposizione e conservare la fertilità del suolo. Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini delle strade, delle piste o delle fasce tagliafuoco per una distanza di 20 m, non è consentito l'accumulo di tronchi e ramaglie lungo i sentieri, le mulattiere e i corsi d'acqua, per una distanza di 10 m. Eventuali altre prescrizioni dovranno essere precisate nei capitolati, autorizzazioni e pareri relativi alle particelle forestali da utilizzare.

Art. 6 - Libro economico / Registro di gestione.

1. Il Comune di Trivigno, una volta vidimato il Libro economico/Registro di gestione, è tenuto alla conservazione ed all'aggiornamento, riportando tutte le informazioni che sono richieste, secondo lo schema allegato al presente Piano.
2. Nel libro economico andranno registrati i prelievi e le migliorie effettuate e le relative particelle. Andranno inoltre specificate le modalità di esbosco ed eventualmente la specie utilizzata in caso di rimboschimento e la sua provenienza. Tale Libro potrà essere oggetto di controllo da parte della Commissione Tecnico Amministrativa.

Art. 7 - Modalità ed adempimenti tecnico-amministrativi per il taglio

1. La martellata del bosco, ai sensi dell'art. 17 del DGR 956/00 e successive modifiche, ai fini della stima dello stesso sarà effettuata da un tecnico, regolarmente abilitato ed iscritto all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali, munito di martello forestale rilasciato dal proprio ordine professionale di appartenenza, che dovrà provvedere alla predisposizione di tutti gli atti tecnici essenziali per consentire al Comune di Trivigno di procedere alla vendita del lotto boschivo secondo quanto previsto al precedente art. 2. La vendita del lotto boschivo ed il successivo collaudo saranno effettuati secondo le norme vigenti in materia. La certificazione di collaudo sarà trasmessa all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio. Oltre ai controlli previsti dalle leggi in materia, che saranno eseguiti dagli organi competenti, il Comune di Trivigno avrà facoltà di compiere propri controlli durante l'utilizzazione, al fine di verificare il rispetto delle norme di capitolato e contrattuali; tali verifiche potranno essere effettuate con personale proprio e/o con l'ausilio di un tecnico a ciò incaricato munito di regolare abilitazione in materia forestale. In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 42/98 all'art.15 comma 6 come modificato dalla L.R. n. 13/2013, I tagli di boschi pubblici devono essere effettuati da imprese boschive iscritte all'Albo della Camera di Commercio per l'Industria e l'Artigianato ed in possesso di certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti pubblici rilasciato dal competente Ufficio regionale.
2. L'eventuale proroga dell'utilizzazione del lotto boschivo, richiesta dalla ditta aggiudicataria al comune di Trivigno potrà essere concessa soltanto in casi eccezionali e non prima che la ditta abbia versato l'intero importo di aggiudicazione del lotto boschivo e dopo che un tecnico abilitato, all'uopo incaricato dal comune di Trivigno, abbia relazionato sull'impossibilità di portare a termine i lavori nei tempi previsti ed effettuato il collaudo della

superficie utilizzata. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme ed ai regolamenti di legge in materia.

Art. 8 - Utilizzo dei fondi da accantonare

1. Il Comune di Trivigno, in qualità di gestore delle proprietà agro-silvo-pastorali oggetto di assestamento ed esecutore del Piano di assestamento, è tenuto ad accantonare, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. 42/98 come modificato dalla L.R. n. 13/2013, una quota non inferiore del 15% dei proventi rivenienti dall'utilizzazione del bosco, e ad accantonarla in uno specifico capitolo a destinazione vincolata istituito appositamente dall'Ente per le finalità specificate al comma 8 come modificato dalla predetta Legge. Tale accantonamento non è dovuto in caso di utilizzazioni a macchiatico negativo o nullo. Come previsto al comma 8 bis introdotto con la L.R. n. 13/2013, l'Ente proprietario Comune, per l'utilizzazione di tali somme, dovrà dare comunicazione corredata della documentazione tecnico-amministrativa all'ufficio regionale competente.

2. I fondi accantonati saranno destinati prioritariamente al finanziamento della revisione del P.A.F. e per l'esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario previsti dal P.A.F., oltre che per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi secondo le procedure di legge vigenti. L'esecuzione dei lavori e degli interventi programmati sarà preferibilmente affidata, a norma dell'art. 17 della Legge n. 97/94, a coltivatori diretti o aziende agricole o a cooperative di produzione agricola e lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esplicino la loro attività in un comune montano. In caso di inerzia o assenza dei predetti soggetti i lavori o gli interventi programmati potranno eseguirsi in economia diretta o affidati all'Ente Delegato. Il Comune accantonerà sui proventi derivanti dalle utilizzazioni boschive una somma non inferiore al 5 % da destinare al finanziamento della prossima revisione del P.A.F. ed alla remunerazione dell'attività di assistenza e consulenza tecnica nell'ambito della gestione dei propri beni silvo-pastorali. Le somme accantonate sono rese disponibili a seguito di comunicazione corredata della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'Ente proprietario all'Ufficio Foreste della Regione Basilicata.

Art. 9 - Usi civici

1. L'esercizio di eventuali diritti d'uso collettivi esistenti sui beni oggetto di assestamento potrà essere esercitato previa istanza al Comune di Trivigno e nel rispetto dei Regolamenti comunali eventualmente vigenti e della normativa regionale e nazionale. Il diritto d'uso potrà

esercitarsi, a norma dell'art. 12 della legge 1766/27 e ss.mm.ii., della L.R. n. 57/2000 e dalla L.R. 25/2002, in conformità con quanto previsto dal Piano di Assestamento vigente e dal relativo regolamento di attuazione.

2. Il diritto d'uso non potrà mai eccedere quanto previsto dall'art. 1021 del C.C., ovvero sia esso potrà esercitarsi limitatamente ai bisogni personali o della propria famiglia valutati secondo la condizione sociale dell'eventuale titolare del diritto.

Art. 10 - Vincoli

1. Le attività previste dal presente piano rientrano tra quelle previste dall'art. 149 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano salvi ulteriori vincoli o limitazioni dettati da norme statali o regionali in materia di foreste, tutela del territorio, ambiente e paesaggio.

TITOLO II ° – DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

Altre disposizioni finalizzate alla gestione ed alla salvaguardia della qualità del comprensorio silvo-pastorale del comune di Trivigno, riguardano i seguenti aspetti:

CAPO I - VIGILANZA

CAPO II - TUTELA DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

CAPO III - L'ESERCIZIO DEL PASCOLO

CAPO IV - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

CAPO V - TUTELA DALLE FITOPATIE

CAPO VI - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

CAPO VII - RACCOLTA DI FUNGHI

CAPO VIII - RACCOLTA DEI TARTUFI

CAPO IX - ATTIVITÀ APISTICA

CAPO X - SANZIONI

CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I° - VIGILANZA

Art. 11 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata oltre che agli Agenti di Polizia Municipale anche ai Carabinieri Forestali, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli Organi di Polizia, agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione dell'Azienda SS.LL., aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie Giurate Rurali nominate dagli Enti delegati e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'autorizzazione prefettizia, alle Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 12 - Poteri del Sindaco

1. Il Sindaco può emettere ordinanze sulle materie riguardanti il presente regolamento. Ordinanze sindacali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento possono essere emanate solo nei casi di somma urgenza o di forza maggiore.

CAPO II° - TUTELA DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 13 - Accesso

1. È vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà comunale recintati o individuati da apposita cartellonistica di divieto se non previa acquisizione di apposita autorizzazione comunale. Gli aventi diritto al passaggio, nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

Art. 14 - Occupazione

1. È vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea, dei fondi e delle aree agro-silvo-pastorali od incolte e comunque non urbane, nonché di manufatti rurali ed agresti di proprietà comunale. L'occupazione di siti o manufatti di proprietà comunale è disciplinata dalle leggi speciali in materia.

2. È inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa arrecare danno o pregiudizio alle colture in atto o alla gestione pacifica dei fondi o dei manufatti rurali o agresti. Il Sindaco nel caso di turbative od occupazioni abusive dei beni comunali, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui saranno incorsi.

Art. 15 - Caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.

Art. 16 - Utilizzo dei boschi comunali.

1. L'utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto del presente Piano di Assestamento Forestale e, per quanto non previsto dalla L.R. 10.11.1998 n. 42, delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella provincia di Potenza, nonché del R.D.L. 30.12.1923 N. 3267 e relativo Regolamento N. 1126 del 16.5.1926.

Art. 17 - Raccolta di ramaglia, cimali, legna secca e morta.

1. Il presente articolo disciplina la raccolta di ramaglia, cimali e legna morta nei fondi di proprietà comunale e si integra con la disciplina nazionale e regionale vigente in materia forestale.

2. La ramaglia ed i cimali sono costituiti da legna, anche fresca, senza alcun ancoraggio con la ceppaia avente diametro pari o inferiore a cm 10 e giacente al suolo per cause naturali ovvero derivante da operazioni di allestimento del legname sul letto di caduta. La legna morta è costituita da alberi in piedi non più vitali per cause di varia natura o da legna secca o marcescente giacente al suolo avente diametro anche superiore a 10 cm.

3. Gli interessati alla raccolta di ramaglia cimali o legna morta presenti nei terreni di proprietà comunale dovranno presentare apposita domanda al Comune entro i termini e nei modi stabiliti dal Comune mediante avviso pubblico. In caso di più istanze interessanti la stessa zona il Comune formula una graduatoria dei richiedenti e autorizza gli aventi diritto. L'autorizzazione è comprensiva della facoltà di accedere al lotto con veicoli anche a motore secondo i percorsi esistenti. La raccolta potrà essere effettuata dal 1 aprile al 31 ottobre e dal 1 novembre al 31 marzo. Nella formulazione della graduatoria ai sensi del presente articolo, sarà data precedenza ai residenti e a coloro che, avendo richiesto l'assegnazione di una partita in precedenza, non l'hanno ottenuta per eccesso di domande rispetto alla disponibilità. La concessione a titolo gratuito della legna secca giacente a terra riguarda piante aventi un diametro massimo di 16 cm e le piante secche in piedi che abbiano un diametro all'altezza di 1,30 m non superiore a 16 cm.

4. Nel caso di residui legnosi derivanti da utilizzazione boschiva in corso occorrerà l'assenso della ditta aggiudicataria del lotto la quale, tuttavia, non sarà sollevata dagli obblighi contrattuali in merito alle operazioni di pulizia delle tagliate. Le operazioni di accumulo della cimaglia, della ramaglia e della legna morta dovranno avvenire evitando di ostruire sentieri, strade, mulattiere e piste di esbosco onde consentire a tutti i beneficiari di poter accedere e poi di poter asportare per tali vie, le partite loro assegnate. Le partite che non saranno asportate dal bosco entro i termini assegnati, potranno essere riassegnate ad altro richiedente in graduatoria.

Art. 18 - Danni

1. È fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà e tabelle di ogni tipo.

Art. 19 - Accensione di fuochi

1. È vietato accendere fuochi nei fondi comunali salvo che in caso di assoluta necessità e per comprovate esigenze e salvo che questi non siano accesi negli appositi focolari esterni

realizzati dall'autorità comunale ed indicati con apposito segnale. Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni, e per evitare ogni pericolo d'incendio.

2. È vietato a chiunque di accendere fuochi nelle aree boscate comunali e a distanza inferiore di cento metri dalle medesime, salvo le eccezioni previste contenute nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella Provincia di Potenza ai sensi del R.D. 3 dicembre 1923, n. 3267.

3. Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti ai boschi comunali anche laddove la coltura agraria risulti abbandonata. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla Legge Regionale n. 13 del 2005 ed alle norme speciali vigenti in materia.

Art. 20 - Casi particolari.

1. Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

CAPO III° - L'ESERCIZIO DEL PASCOLO

L'attività del pascolo, oltre a svolgere la funzione di alimentazione degli animali (bovini, equini, ovi-caprini) svolge altri importanti ruoli extraproductivi come la difesa del suolo, la funzione paesaggistica e ricreativa.

I pascoli, altresì, rappresentano habitat indispensabili per la fauna selvatica.

A tal riguardo si reputa indispensabile gestire in maniera corretta tale attività per evitare fenomeni degradativi, dovuti principalmente al carico eccessivo, che provoca il graduale degrado delle superficie pabulari con possibilità di innesco di fenomeni erosivi di varia entità.

La conservazione ed il miglioramento dei pascoli assumono pertanto importanza rilevante per il mantenimento degli equilibri idrogeologici dei bacini montani.

In relazione delle esigenze assestamentali del comprensorio, si riporta di seguito una regolamentazione del pascolo da applicare nel comprensorio silvo-pastorale del Comune, nel rispetto del "regolamento per il pascolo sul demanio pubblico", ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale n. 1085 del 23/3/1999.

Art. 21 - Campo di applicazione

1. Il presente Capo disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Trivigno con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto del Regolamento approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Consiglio n° 1085 del 23.03.1999, pubblicato sul BUR del 16.05.1999, e del Piano di Assestamento Forestale (PAF) del comune di Trivigno.

Art. 22 - Zonizzazione dei comparti pascolativi

1. Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo, come indicato nel Piano di Assestamento Forestale vigente per il decennio 2020 - 2029, sono quelle facenti parte dell'area di cui al Foglio 8 e 9, come meglio specificato in Tabella 1 carichi massimi ammissibili sulle superfici pascolabili", sulle quali è possibile avviare al pascolo un numero di capi la cui consistenza sarà calcolata secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 23 - Carichi massimi ammissibili

1. I carichi di bestiame possibili devono tenere conto dell'attuale stato del cotico erboso, dei tagli colturali in corso o già effettuati per i quali risulta prescritto il divieto di pascolo, di eventuali contratti di fitto già in vigore per attività di pascolo, e di quant'altro possa influire sulla determinazione del carico massimo di bestiame.
2. L'adozione dei provvedimenti amministrativi è di competenza del responsabile del Servizio Patrimonio previa istruttoria del responsabile del Procedimento con la collaborazione dei Vigili Urbani.
3. Di norma i carichi di bestiame non possono essere superiori ai seguenti limiti distinti per terreni il cui soprassuolo è:
 - Pascolo = 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno;
 - Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno;
 - Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno;
 - Bosco = 1 UBA ogni 3,5 ettari di superficie/anno.
4. In fase di prima applicazione e fino a diverse disposizioni il carico massimo complessivo di bestiame è di 64 U.B.A. Il carico complessivo dovrà essere distribuito adeguatamente sui terreni adibiti a pascolo evitando situazioni di sovraccarico o di sottocarico. I valori dei carichi massimi ammissibili potranno essere revisionati, previa approvazione, a seguito dell'aumento della produttività dei pascoli conseguente ad opere di miglioramento o a ricostituzione naturale del cotico erboso.

Tabella 1 carichi massimi ammissibili sulle superfici pascolabili

Particella Forestale	Superficie netta (ha)	UBA per particella forestale	Foglio catastale	Particella catastale	Superficie catastale	UBA per particella catastale
1	32,0149	9,1	8	52	32,0149	9,1
2	30,5550	8,7	8	52	30,5550	8,7
3	27,7700	7,9	8	52	27,7700	7,9
4	19,5340	5,6	8	52	19,5340	5,6
5	33,8290	9,7	8	52	30,6555	8,8
			9	307	2,4022	0,7
			9	310	0,7713	0,2
6	21,7500	6,2	8	42	5,4554	1,6
			8	52	16,2946	4,7
7	33,6490	9,6	8	14	1,6108	0,5
			8	42	0,6611	0,2
			8	52	29,2897	8,4
			9	180	1,7540	0,5
			9	311	0,3334	0,1
8	24,8150	7,1	8	42	8,7835	2,5
			8	52	16,0315	4,6
TOTALE	223,9169	64,0			223,9169	64,0

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

5. Ai fini del presente Regolamento i terreni catastalmente classificati come incolti produttivi sono equiparati a quelli classificati, nel presente Regolamento, come pascolo; i terreni catastalmente classificati come incolti sterili sono equiparati a quelli classificati, nel presente Regolamento, come pascolo cespugliato; i terreni catastalmente classificati come pascolo arborato sono equiparati a quelli classificati, nel presente Regolamento, come boschi a scarsa densità.

6. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, sempre per fatti eccezionali e per eventuale eccessivo carico potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da immettere al pascolo.

Art. 24 - Unità di carico

1. Il carico di bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione di cui all'art. 5 del regolamento Regionale n. 1085/99:

Tabella 2 equivalenza UBA per tipologia di animali

Bovini (oltre 3 anni di età)	1,00 UBA
Bovini (con meno di 3 anni di età)	0,50 UBA
Toro	1,00 UBA
Pecora, capra o ariete	0,15 UBA
Equini	1,00 UBA
Suini	0,30 UBA

Art. 25 - Uso dei pascoli

1. La fida pascolo è riservata a tutti i cittadini che svolgano come attività di allevamento di bestiame. È proibito agli aventi diritto di immettere nei propri greggi o armenti animali di altri cittadini. In caso di inosservanza si applicheranno le penalità fissate nel presente Regolamento della fida pascoli.

Art. 26 - Canoni

1. I canoni di fida sono fissati dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo, nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R. D. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo.

2. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati prima dell'immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo.

3. Il canone di fida è considerato annuale con riferimento al periodo solare di fida. Potrà essere versata in una sola o in due rate di cui la prima entro il primo mese dalla data di approvazione del "ruolo tassa fida", la seconda entro il 31 agosto.

4. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo di versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo.

5. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta, previo riconoscimento dell'Amministrazione Comunale, modificare l'importo del secondo versamento o conguagliando il primo.

6. L'amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o pascolivi, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

7. Gli allevatori fidatari per l'utilizzo del pascolo dovranno versare in sede di prima applicazione e annualmente in via anticipata, i canoni di seguito riportati:

Tabella 3 canoni di fida per tipologia di animali

TIPOLOGIA ANIMALI	CANONE
Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,70 euro/mese
Bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	1,70 euro/mese
Bovini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi	2,10 euro/mese
Bovini di età maggiore di 36 mesi	2,50 euro/mese
Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,30 euro/mese
Ovini e Caprini di età maggiore di 12 mesi	0,60 euro/mese
Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,70 euro/mese
Equini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	1,80 euro/mese
Equini di età maggiore di 24 mesi	2,50 euro/mese
Suini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,40 euro/mese
Suini di età maggiore di 12 mesi	0,70 euro/mese

8. In ogni caso il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero dei capi che nell'anno risultano dallo stesso denunziati o dichiarati alla autorità sanitaria o amministrativa.

Art. 27 - Controllo

1. La vigilanza ed i controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati agli organi di Polizia Urbana, al Corpo dei Carabinieri Forestali, alle Guardie Venatorie Provinciali e a tutti coloro in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria.

2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio.

Art. 28 - Domanda e autorizzazione

1. Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, entro il 15 settembre di ogni anno, presentare apposita domanda al Comune di Trivigno. In fase di prima applicazione le domande potranno essere presentate dopo l'approvazione del presente regolamento. Con la domanda il richiedente dovrà:
 - a. dichiarare le proprie generalità, compresa propria residenza ed ubicazione dell'azienda;
 - b. dichiarare la posizione di imprenditore agricolo a titolo principale di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASP;
 - c. dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per età;
 - d. allegare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - e. indicare la sua posizione all'interno del comprensorio con allegata planimetria dei luoghi riportati in domanda;
 - f. dichiarare di versare il 100% del corrispettivo per la fida prima di ritirare la concessione di fida pascolo;
 - g. dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale.

Art. 29 - Pubblicazione elenco dei richiedenti fida pascolo ed eventuale graduatoria

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Le domande presentate saranno valutate da una apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale e composta dal Responsabile dell'Area competente per materia, dal Responsabile del procedimento amministrativo e dal Comandante la Polizia Municipale. Dopo l'esame, la Commissione redigerà l'elenco degli allevatori ammessi al godimento dei pascoli, esponendo le motivazioni di eventuali esclusioni e dinieghi. L'elenco, previa approvazione con determinazione dirigenziale, sarà pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune con l'indicazione del numero di bestiame ammesso al pascolo per ogni richiedente. Su eventuali osservazioni degli interessati la commissione si esprimerà con apposito verbale che, insieme alla graduatoria definitiva, sarà definitivamente approvato.

3. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
 - a. la buona condotta morale e civile;
 - b. l'essere capo famiglia;
 - c. essere cittadino residente;
4. Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo:
 - a. l'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;
 - b. la cattiva condotta morale e civile;
 - c. ii non essere capo di famiglia;
 - d. l'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida pascolo.
5. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria con apposito atto dell'amministrazione comunale. Essi, comunque, nel caso dei demani gravati da uso civico, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall'amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini residenti e/o loro eredi;
6. L'assegnazione delle concessioni dovrà garantire una adeguata pluralità di allevatori ammessi al pascolo. Pertanto ad ognuno di essi potrà essere assegnata una area di pascolo o un numero di capi massimo ad essa corrispondente pari a 80 unità di ovini.
7. La recidiva per due o più infrazioni commesse nel corso della precedente concessione comporta l'esclusione dall'elenco annuale, per un tempo di due anni, degli allevatori ammessi al godimento dei pascoli.
8. Per le superficie concesse in fida pascolo il carico di bestiame complessivo, distinto per tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel precedente art. 3.

Art. 30 - Autorizzazioni

1. A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo sarà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita concessione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli incaricati dei controlli.
2. La concessione indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per la quale la fida è concessa, le prescrizioni. Resta inteso che le suddette

concessioni potranno essere in qualsiasi momento revocate o modificate qualora si verificano le condizioni previste per legge o in caso di reiterate infrazioni del fidatario.

Art. 31 - Prescrizioni

1. Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata.
2. Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi. Il pascolo avverrà obbligatoriamente con pastore al seguito.
3. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante sistemi certi di riconoscimento.
4. I fidatari non possono introdurre nelle aree fidate un numero di animali superiore a quello autorizzato.
5. I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi.
6. Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati, con sistemi fissi: strade, sentieri e viottoli.
7. L'esercizio del pascolo sul demanio comunale potrà essere esercitato solo da allevatori autorizzati dall'Ente Comunale mediante il rilascio dell'apposita concessione di cui agli artt. 28 e 30 del presente regolamento.

Art. 32 - Custodia bestiame

1. Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente in rapporto al numero di capi.
2. L'esercizio del pascolo, subordinato ad apposito provvedimento concessorio, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a qualsiasi titolo nei confronti di terzi e/o a favore del concessionario/fidatario, anche nel caso di morte di animali imputabili a malattie infettive, contratte nel fondo fidato.

Art. 33 - Controllo sanitario

1. Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASP. A tal fine, il bestiame, è soggetto a controllo dei predetti Servizi Veterinari.

2. I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dai Servizi Veterinari di volta in volta indicate.

Art. 34 - Divieti

1. Il pascolo è vietato:

- a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
- b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione e/o sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
- c) su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 10 (art. 10 legge 353/2000) dal verificarsi dell'evento, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
- d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;
- e) nei boschi sottoposti a taglio generale o parziale finché lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno, secondo il giudizio dell'Autorità Forestale;
- f) sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
- g) È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna.
- h) È vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali, nonché la sosta o il pascolo di mandrie e greggi a distanza inferiore a m. 100 da insediamenti abitativi, turistici, sportivi e di culto;
- i) È fatto divieto dell'uso di grotte in aree adibite a pascolo, se non previo rilascio di specifica autorizzazione.
- l) È fatto inoltre divieto di pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la pubblica incolumità.

m) È fatto divieto di condurre al seguito del gregge uno o più cani da custodia che non siano regolarmente vaccinati e registrati all'anagrafe canina, e che quei cani che abbiano indole aggressiva nei confronti dei cittadini che ordinariamente passeggiano nei boschi.

2. Nell'ambito delle superfici di divieto del presente articolo, qualora, per mancanza di percorsi alternativi, necessitasse l'attraversamento delle stesse per l'accesso ai punti acqua o ad altre zone aperte al pascolo, potrebbe essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà le misure da adottare per evitare lo sconfinamento degli animali.

Art. 35 - Obblighi

1. Gli aventi diritto alla fida pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità, dei manufatti per l'approvvigionamento idrico e delle strutture.

2. I fruitori della fida pascolo, non possono effettuare alcun altro intervento senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

CAPO IV° - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

Art. 36 - Tutela delle strade esistenti

1. È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali ed alle piste forestali di servizio esistenti nei fondi di proprietà del Comune. È fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali e delle piste forestali di servizio esistenti nei fondi di proprietà del Comune, in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale o mediante il transito con mezzi cingolati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista viene fatto obbligo anche del ripristino dello stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà dal Sindaco che emetterà apposita ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento. Qualora l'intimato non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma ogni altra sanzione di legge, si rivarrà a carico del responsabile del danno.

Art. 37 - Transito di veicoli a motore

1. L'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada (sentieri, mulattiere, piste di esbosco) è consentito solo se necessario alle attività agricole, zootecniche e forestali, uso civico e studi e per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento, e la manutenzione delle opere pubbliche e di pubblica utilità, nonché per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi e in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria.
2. Sulle strade e piste forestali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o di vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica per attività di soccorso e protezione civile, nonché ai proprietari dei fondi ed affittuari dei fondi e di case non raggiungibili altrimenti.
3. Relativamente alla viabilità forestale di uso pubblico, autorizzazioni in deroga potranno essere concesse dall'Amministrazione comunale, sulla base di motivazioni specifiche (ricerca, sperimentazione e turismo) e indicanti tempi e modalità d'uso. Sulla viabilità forestale l'attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi genere è vietata, salvo

specifica autorizzazione, limitata alla durata dell'evento agonistico. La segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa e gli eventuali danni alla vegetazione o al suolo saranno adeguatamente risarciti nella misura pari al costo di ripristino.

4. Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore in terreni agrari, saldi o pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri per scopi diversi da quelli esposti in precedenza. Le infrazioni, oltre alle sanzioni specifiche previste, comportano le applicazioni previste dall'art. 26 del RDL n. 3267/1923, il quale dispone che coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per altri scopi, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contrasto alle disposizioni delle PMPF, saranno puniti con una sanzione amministrativa che va dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso. Qualora il danno commesso dall'inosservanza delle PMPF risulti di tipo permanente e tale da compromettere l'esistenza stessa del bosco si applicheranno le disposizioni di natura penale previste dalle leggi sulla tutela del territorio e del paesaggio.

Art. 38 - Sosta di animali

1. Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e le piste di servizio ai beni comunali.

Art. 39 - Strade vicinali

1. Le strade vicinali di uso pubblico afferenti ai boschi o ai terreni comunali debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della Legge 1.9.1918, n. 1446 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 40 - Attraversamento di condotte

1. L'attraversamento anche temporaneo di strade e piste esistenti nell'ambito dei terreni di proprietà comunale o di servizio agli stessi comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non derivi danno al fondo carrabile.

Art. 41 - Filari e siepi

1. La piantagione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie che collegano o servono i boschi e le proprietà comunali siano esse per arredo ovvero per coltura del terreno, deve avvenire nel

rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle Leggi forestali nonché dalle Leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.

Art. 42 - Altezza delle siepi

1. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi delle vie pubbliche o delle piste di servizio ai beni comunali in modo che non producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.
2. In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non potranno avere altezza superiore a metri 0,80.

Art. 43 - Corsi d'acqua

1. È fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e di ogni impluvio naturale esistente nei terreni di proprietà comunale.
2. È altresì vietata la discarica di materiali di qualsiasi natura che possano provocare nocumento al regolare deflusso delle acque meteoriche.

Art. 44 - Tutela delle acque

1. È fatto divieto di immettere sostanze di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua esistenti nei terreni di proprietà comunale.

Art. 45 - Sgrondo delle acque

1. È vietato ai proprietari di fondi confinanti con i beni comunali che siano attraversati da aste torrentizie, valloni ed impluvi naturali, scoli, rigagnoli, ruscelli, di impedire il naturale corso delle acque.

CAPO V° - TUTELA DALLE FITOPATIE

Art. 46 - Taglio di piante infette

1. Allo scopo di preservare i boschi comunali dall'invasione di insetti e di crittogame, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante infette e le estrazioni delle ceppaie morte presenti nei fondi confinanti con i demani comunali.

Art. 47 - Denuncia di infestazioni e fitopatie

1. Chiunque ha notizie di una invasione di insetti di una fitopatia, che costituiscano minaccia all'equilibrio fitopatologico dei boschi, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di competenza.

Art. 48 - Trasporto di piante o parti di piante infette

1. È sempre vietato trasportare altrove piante o parti di piante infette da parassiti o fitopatie.

CAPO VI° - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

Art. 49 - Abbandono di rifiuti e detriti

1. È vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti nei boschi comunali comprese le strade interne e le chiarie.

Art. 50 - Trasporto stallatico

1. I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le piste e le strade comunali e vicinali esistenti nei terreni comunali o di servizio agli stessi.

2. I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare, a propria cura e spese, quanto disperso sulla sede stradale.

Art. 51 - Tutela delle sorgenti

1. È fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie con bestiame vagante, in prossimità delle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico.

Art. 52 - Campeggio

1. È fatto divieto di praticare il campeggio su tutte le aree di proprietà comunale, con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo individuate e previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.

2. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere preceduto da una istanza a firma di un richiedente all'uopo delegato e, in caso di presenza di minori non accompagnati, controfirmata dai genitori o dai loro legittimi tutori; in tale istanza dovranno riportarsi i dati anagrafici di tutti i partecipanti, il loro domicilio, la durata presumibile del campeggio, l'area interessata dal campeggio e dalle escursioni, il numero di tende o roulotte, le modalità di raccolta delle deiezioni e dei rifiuti nonché una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna espressamente a non arrecare danni alle aree interessate dall'attività di campeggio e/o escursione e di non lasciare rifiuti o altro tipo di materiale in loco.

3. All'istanza dovrà essere allegata una copia di una polizza assicurativa a copertura del rischio civile per eventuali danni derivanti dall'attività di campeggio per tutti i partecipanti nonché il versamento a titolo di una cauzione provvisoria, determinata annualmente con

apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, per ogni campeggiatore. Tale somma, al termine del campeggio, sarà integralmente restituita al richiedente previo esame dello stato dei luoghi da parte degli organi di vigilanza. Laddove in sede di sopralluogo venissero riscontrati danni alle piante o alle strutture fondiari ovvero qualsivoglia nocumento all'area interessata dal campeggio o dalle escursioni il Comune preleverà dal deposito cauzionale le somme occorrenti per il ripristino dei luoghi fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 53 - Tutela della fauna minore

1. In tutte le aree di proprietà comunale è fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti.
2. Nelle medesime aree è inoltre vietato catturare o distruggere esemplari di fauna minore (molluschi, insetti, anfibi, rettili).

Art. 54 - Raccolta di muschi e licheni

1. Nelle aree di proprietà comunale la raccolta di muschi e licheni è vietata.

Art. 55 - Danneggiamento della flora

1. Nelle aree di proprietà comunale sono vietati il danneggiamento, l'estirpazione e l'asportazione delle piante e degli arbusti o di parti di esse ad eccezione di quanto rientrante nella normale attività agricolo-forestale.
2. È fatto obbligo segnalare esemplari arborei, rispondenti ai criteri di monumentalità, in ossequio alle Legge 14 gennaio 2013 n. 10 e Decreto 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento".
3. È vietato il danneggiamento degli esemplari rientranti nell'elenco delle specie della flora lucana da proteggere, in riferimento alla L.R. n. 28/94 e D.P.G.R. n. 55 del 18.03.2005,
4. Le specie arboree sporadiche come il *Sorbus torminalis* vanno, di norma, preservate dal taglio.

Art. 56 - Asportazione materiale lapideo

1. Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di cave, nelle aree di proprietà comunale è fatto divieto di asportare materiali lapidei

allo stato naturale ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure i fossili sia già liberi, sia in ganga.

2. Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge dello Stato in materia di rinvenimenti.

Art. 57 - Prodotti secondari

1. L'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente regolamento.

2. Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale: - i fiori e le erbe di qualsiasi specie e varietà; - i suffrutti di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, more).

Art. 58 - Norme per la raccolta dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale

1. La raccolta a scopo amatoriale nelle aree di proprietà comunale è consentita sulla base delle seguenti quantità ammissibili: - fiori consentiti max. 6 steli/giorno/persona; - suffrutti (erica, ginestra, corbezzoli, ecc.) di sottobosco max. 1/2 kg./giorno/persona; - erbe spontanee max 1 Kg./giorno/persona.

2. La raccolta a scopo professionale è subordinata all'assegnazione di aree da parte del Comune proprietario.

3. L'istanza di assegnazione da parte della ditta dovrà indicare, oltre ai dati essenziali del richiedente, le aree di raccolta, i prodotti raccolti, le presumibili quantità ed i periodi di raccolta. A seguito dell'istanza il Comune verificherà la compatibilità della richiesta con le esigenze di tutela delle aree naturali ed emetterà motivato provvedimento di accettazione o diniego. Il provvedimento di accettazione disciplinerà anche le modalità ed i periodi di raccolta, le quantità massime raccogliabili ed eventuali impegni accessori per la ditta richiedente al fine di tutelare l'area.

4. La concessione, della durata massima di tre anni, è a titolo oneroso e viene determinata annualmente, con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, per ogni ettaro concesso e per ogni tipo di prodotto raccolto.

Art. 59 - Sospensione della raccolta

1. La raccolta dei prodotti del bosco e del pascolo non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del Sindaco per cause relative alla tutela dell'ambiente per gravi motivi di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

CAPO VII° - RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 60 - Norme di carattere generale

1. La raccolta dei funghi è disciplinata dal presente regolamento e dalle vigenti norme regionali in materia, che sono la L.R. n. 48/98 e la L.R. n. 43/01. Entrambe le leggi regionali disciplinano la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 352/1993 e successivo D.P.R. n. 376/1995 e in conformità con quanto previsto dalla legge n. 97/1994 e dalla legge n. 394/1991 per le aree protette, al fine di garantire: A. la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali importanti costituenti di catene trofiche; B. la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; C. la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo micologico.
2. La Regione ha delegato i Comuni, Enti delegati alla forestazione e gli Enti Parco le funzioni amministrative, in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, per i territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le Amministrazioni interessate.
3. Restano, invece, di competenza Regionale:
 - a) l'autorizzazione a scopi scientifici per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasione di mostre o seminari o per corsi propedeutici; detta autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata necessaria ed è rinnovabile;
 - b) finanziamento di corsi, studi, convegni e azioni di informazione e divulgazione, organizzati senza scopo di lucro da associazioni micologiche e naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati;
 - c) provvedimenti atti alla formazione di esperti micologici mediante appositi corsi di formazione.

Art. 61 - Divieto di raccolta

1. Dalla data di approvazione del presente regolamento la raccolta di funghi epigei sui terreni di proprietà comunale è vietata ai non aventi titolo a norma dell'art. 3 della L.R. 48/98.

Art. 62 - Permesso di raccolta

1. Hanno titolo alla raccolta di funghi epigei sui terreni di proprietà comunali solo i possessori di una apposita autorizzazione rilasciata dal Comune proprietario.

2. L'età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.

Art. 63 - Raccolta di funghi non commestibili o esemplari non completi.

1. È fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi a meno che tale attività non sia finalizzata a scopi didattici e/o scientifici e previa acquisizione di autorizzazione da parte del Comune.
2. È vietata altresì la raccolta di esemplari non completi in tutte le parti necessarie per il riconoscimento della specie.

Art. 64 - Rilascio dell'autorizzazione alla raccolta a scopo amatoriale

1. L'autorizzazione alla raccolta avverrà a seguito istanza del richiedente. Il Comune rilascerà apposito documento che conferisce titolo al possessore per la raccolta amatoriale di funghi epigei commestibili nei terreni di proprietà comunale.
2. L'autorizzazione comporta l'integrale conoscenza ed il rispetto di tutte le norme dettate dal presente regolamento, essa può avere validità annuale, semestrale, trimestrale, settimanale o giornaliera.
3. Il costo delle autorizzazioni verrà determinato annualmente con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale.

Art. 65 - Quantità massime di raccolta

1. L'autorizzazione alla raccolta amatoriale consente di raccogliere una quantità massima di kg. 3/giorno/persona di funghi epigei.
2. È consentita comunque la raccolta di un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in un unico cespo che ecceda il limite stabilito di Kg. 3.
3. Per le specie *Amanita cesarea* (ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo giornaliero non superiore a Kg 1 a chiunque sia in possesso dell'autorizzazione.

Art. 66 - Divieti specifici

1. È vietata la raccolta dell'ovulo buono (*Amanita cesarea*) allo stadio di ovulo chiuso, di porcini con cappello inferiore a 4 cm. di diametro e di prugnolo (*Calocybe gambosa*) e di gallinaccio (*Cantharellus cibarius*) con cappello inferiore a 2 cm. di diametro.

Art. 67 - Modalità di raccolta

1. La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile all'ulteriore proliferazione di corpi fruttiferi.

2. È fatto divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano in qualche modo danneggiare lo strato umifero del terreno.

3. I funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da poter essere identificati, vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno depositi in contenitori rigidi e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero.

4. È severamente vietato l'uso di buste di plastica o di carta.

Art. 68 - Raccolta a scopo professionale

1. La raccolta a scopo professionale consente al raccoglitore di prelevare fino ad un massimo giornaliero di 15 Kg. Tanto fermo restando i divieti ed i limiti di cui al presente regolamento e dalle norme di legge in materia.

2. L'autorizzazione alla raccolta a scopo professionale nei terreni di proprietà comunale ha validità annuale e può essere rilasciata a coloro i quali siano in possesso dell'apposito tesserino regionale.

3. Il costo dell'autorizzazione verrà determinato annualmente con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale.

Art. 69 - Divieti particolari

1. La raccolta dei funghi epigei ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del Sindaco per cause relative alla tutela dell'ambiente per gravi motivi di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

Art. 70 - Sanzioni

1. La violazione delle norme previste al presente regolamento è punita con il sequestro dei funghi raccolti, la immediata revoca dell'autorizzazione e la comminazione di una sanzione pecuniaria, determinata annualmente con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni di legge.

CAPO VIII° - RACCOLTA DEI TARTUFI

Art. 71 - Diritto di riserva

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Comune di Trivigno (PZ) esercita diritto di riserva sui boschi e sui terreni di sua proprietà in merito alla raccolta dei tartufi provvedendo altresì all'apposizione dei cartelli regolamentari di legge lungo i confini e gli accessi alle proprietà comunali riportanti la scritta: "RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA".
2. La Regione Basilicata con la L.R. 35 del 27/03/1995 disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi.
3. La Giunta Regionale, inoltre, con deliberazione n. 593 del 27 aprile 2007 (B.U.R. n. 22 del 3/5/2007) al fine di dover tutelare e valorizzare l'intero ecosistema "tartufo" per prevenire così gravi danni al patrimonio tartufigeno regionale, ha disposto di posticipare, dal 1 maggio al 1 giugno l'apertura del periodo di raccolta della specie di tartufo *Tuber aestivum*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzzone.

Art. 72 - Divieto di raccolta

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la raccolta dei tartufi nei boschi e sui terreni di proprietà comunale è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune o degli Enti Delegati.

Art. 73 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla raccolta può essere rilasciata solo a coloro i quali siano in possesso del tesserino di idoneità rilasciato dagli Enti Delegati competenti.
2. L'autorizzazione alla raccolta nei fondi di proprietà comunale è rilasciata a seguito istanza del richiedente, essa ha validità annuale ed un costo determinato con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è gratuita per i residenti nel Comune di Trivigno.

Art. 74 - Applicazione di norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti norme di legge emanate in materia dalla Regione che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 75 - Sanzioni

1. La raccolta di tartufi senza l'autorizzazione comunale prevista dal presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, determinata con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, oltre alla immediata confisca del prodotto raccolto. Restano salve tutte le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle norme vigenti il cui mancato rispetto comporterà comunque la immediata revoca dell'autorizzazione comunale laddove rilasciata.

CAPO IX° - ATTIVITA' APISTICA

Art. 76 - Apiari

1. L'attività apistica è disciplinata dalla legge regionale 03 maggio 1988, n. 15 e s.m.i. Gli apicoltori sono tenuti, richiesta degli organi di vigilanza, a dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui alla predetta legge.
2. Nelle aree di proprietà comunale la collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata della documentazione richiesta dalla norma regionale in materia.
3. La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata anche per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale.
4. Gli apiari devono essere sempre collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone e ad altri animali.

Art. 77 - Tassa comunale

1. L'installazione di apiari su terreni di proprietà comunale è consentito, previo rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione, e previo pagamento per ogni alveare di una tassa il cui importo sarà determinato con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale.
2. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.

Art. 78 - Distanze

1. Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non meno di due chilometri.

Art. 79 - Malattie

1. Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena costati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve lasciare immediatamente le aree comunali concesse e fare immediata denuncia al Sindaco e al Veterinario responsabile.

CAPO X° - SANZIONI

Art. 80 - Violazioni

1. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto al regime sanzionatorio previsto nell'allegato al presente regolamento.
2. La recidiva comporta oltre all'applicazione della sanzione amministrativa massima, la revoca dell'eventuale autorizzazione per tre anni e l'interdizione per detto periodo dallo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento.
3. Le violazioni delle norme sono presunte quando: a - in caso di flagranza e/o in mancanza delle autorizzazioni previste dal regolamento; b - a formale intimazione sia opposto rifiuto alla apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili il cui controllo può essere esercitato dagli agenti incaricati all'osservanza del presente regolamento oltre che nelle aree di proprietà comunale, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.
4. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono attribuite al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti.
5. Si rimanda, per l'applicazione delle sanzioni amministrative elevate per azioni in violazione alle presenti norme, alla successiva Tabella 4 Sanzioni previste per le violazioni al Piano di Assestamento Forestale (art. 80)".

Art. 81 - Responsabilità dell'incaricato

1. Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incaricato della direzione o vigilanza.

Art. 82 - Verbale

1. Delle violazioni al presente regolamento deve essere dato apposito verbale.

2. Copia di esso deve essere consegnata al trasgressore o, se ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro 90 giorni al suo invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziari, ovvero a mezzo di messo comunale).
3. Qualora non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa secondo la normativa di cui alla Legge 24.11.81, n. 689 entro 30 giorni dalla data di consegna o della notifica del verbale di accertamento, il Sindaco determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme della citazione tramite un ufficiale giudiziario addetto alla Pretura, o Messo comunale.
4. Copia del verbale sarà trasmessa al Sindaco e all'Ente o al Comando di appartenenza del Verbalizzante.
5. La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere del Comune della somma indicata nella notificazione.

Art. 83 - Somme riscosse

1. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate alla tesoreria comunale e saranno destinate per opere di miglioria dei beni comunali aventi destinazione silvo-pastorale o rurale.

CAPO XI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 84 - Validità

1. Il presente regolamento costituisce parte integrante del Piano di Assestamento Forestale (P.A.F.) ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Regionale della Basilicata del P.A.F. previa pubblicazione nei modi di legge, esso è valevole anche per l'esercizio di diritti d'uso collettivo ai sensi dell'art. 10 R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 e ss.mm.ii.

2. Restano valide, se più restrittive, le prescrizioni dettate da leggi, regolamenti o pianificazioni territoriali approvate, in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Le norme previste dal presente regolamento restano in vigore oltre che per tutto il decennio di validità del P.A.F. anche successivamente alla sua scadenza fino alla formale approvazione della nuova revisione per un periodo massimo di cinque anni (art. 12 della L.R. n. 42/98). Art. 81 - Disposizioni generali di legge

3. Ad integrazione del presente Piano di Assestamento Forestale e del presente Regolamento si richiamano le seguenti disposizioni normative vigenti:

- R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- R.D. n. 1126 del 19.05.1926 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267";
- Decreto Legislativo n. 227 del 18.05.2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e ambientali";
- Decreto Ministeriale (MATT) del 16.06.2005 "Linee guida di programmazione forestale";
- Legge n. 1766 del 16.06.1927 "Usi civici";
- Legge n. 950 del 09.10.1967 "Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare art. 7 bis "sanzioni amministrative";
- L.R. n. 57 del 12.09.2000 "Usi civici e loro gestione in attuazione della Legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928";
- Legge n. 97 del 30.01.1994 "Nuove disposizioni per le zone montane" e ss.mm.ii.;
- L.R. n. 42 del 10.11.1998 "Norme in materia forestale" e ss.mm.ii.;

- L.R. n. 13 del 30.07.2013 "Modifiche ed integrazioni alla L. R. 10 novembre 1998 n. 42 e ss.mm.ii. - Norme in materia forestale";
- Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";
- L.R. n. 13 del 2005 "Norme per la prevenzione degli incendi boschivi";
- D.G.R. n. 956 del 2000 "Regolamento per il taglio dei boschi" e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 613 del 2008 "Linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale";
- CC.II.AA n. 149 del 06.05.1969 "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Potenza";
- D.C.R. n. 1085 del 23.09.1999 "Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico";
- D.P.G.R. n. 48 del 14.03.2005 - L.R. n. 28/1994 "Approvazione elenco alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico";
- D.P.G.R. n. 55 del 18.03.2005 - L.R. n. 28/1994 "Approvazione elenco delle specie della flora lucana da proteggere";
- L.R. n. 48 del 14.12.1998 "Disciplina sulla raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati " e ss.mm.ii.;
- L.R. n. 35 del 27.03.1995 "Disciplina sulla raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi" e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 412 del 31.03.2015 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico - R.D.L. n. 3267/1923 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. L.R. n. 42/1998 Norme in materia forestale, art. 16, comma 2.

Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno 2020 – 2029 ALLEGATI

Tabella 4 Sanzioni previste per le violazioni al Piano di Assestamento Forestale (art. 80)

n ordine	Fattispecie	Articolo violato	Normativa di riferimento	importo max sanzione (€)	importo sanzione misura ridotta (€)	note
PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE						
1	Inosservanza del Piano di Assestamento Forestale	Art. 1	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	dal doppio al quadruplo del valore stimato	1/3 del massimo	La sanzione varia in funzione della violazione alle norme specifiche contenute nel piano.
2	Mancata compilazione del libro economico (registro di gestione)	Art. 6	Art. 3 Legge n. 950/67*	da 132,83 a 1.328,33	132,83	
3	Danneggiamento e/o asportazione di piante e/o manufatti riportanti la delimitazione delle particelle forestali	Art. 2 co. 8		da 200 a 500		Il responsabile sarà punito con l'ammenda oltre ad essere tenuto al pagamento delle spese per il ripristino della segnatura ad opera del tecnico redattore
SRADICAMENTO CEPPEAIE - ASPORTAZIONE DI ESEMPLARI ARBOREI						
4	Sradicamento ceppaie vive	Art. 2	Art. 1 lettera a) Legge n. 950/67 Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	da 7,56 x n a 18,90 x n dal doppio al quadruplo del valore stimato	doppio del minimo 1/3 del massimo	La sanzione si computa sulla base del valore dell'assortimento legnoso per le piante e della legna da ardere per le ceppaie (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001)
5	Asportazione di esemplari arborei vivi di qualsiasi sviluppo e per qualsiasi utilizzo o finalità	Art. 2	Art. 1 lettera a) Legge n. 950/67 Art. 26 R.D.L. n. 3267/24	da 7,56 x n a 18,90 x n dal doppio al quadruplo del valore stimato	doppio del minimo 1/3 del massimo	La sanzione si computa sulla base del valore delle piante asportate (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001)
6	Taglio di utilizzazione non conforme alle modalità previste	Artt. 2 e 3	Art. 2 Legge n. 950/1967	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	In caso di danno alle piante si applica anche l'art. 26 R.D.L. n. 3267/1923 commisurando la sanzione al danno stimato (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001)

Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno 2020 – 2029 ALLEGATI

7	Intervento forestale non autorizzato/in difformità alle modalità autorizzate/oltre la superficie consentita	Art. 2	Art. 24 e/o 26 del R.D.L. n. 3267/1923	da 127,52 x decara a 1.062,66 x decara e/o dal doppio al quadruplo del valore stimato	doppio del minimo (con minimo di 425,06) e/o 1/3 del massimo	Indicare il tipo di situazione ambientale particolare. In assenza di autorizzazione applicare anche la sanzione prevista dalle PMPF. Con l'applicazione dell'art. 26 la sanzione da questo prevista è commisurata al valore del materiale utilizzato nel caso di mancata autorizzazione e/o taglio effettuato con modalità diverse da quelle progettate e autorizzate e/o oltre la superficie (Consultare le tabelle A e B allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001). Qualora l'intervento determini dissesto idrogeologico, si applica anche l'art. 24 del RDL n. 3267/1923 commisurando il danno alla superficie dissestata.
8	Utilizzazione di esemplare/i arboreo/i preservati a scopo selvicolturale	Artt. 2 e 3	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	dal doppio al quadruplo del valore stimato	1/3 del massimo	
SPALCATURE/POTATURE						
9	Potatura/Spalcatura di rami vivi in periodo non consentito	Art. 4	Art. 1 lettera a) L. n. 950/67	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	La sanzione è computata in proporzione al numero di piante spalcate in violazione alla disposizione. Se in seguito alla violazione si verifica il totale deperimento delle piante, applicare l'art. 26 RDL n. 3267/1926. La potatura dei rami vivi è consentita soltanto dal 1 agosto al 31 marzo
10	Potatura/Spalcatura di rami vivi oltre il terzo inferiore dell'altezza della pianta	Art. 4	Art. 1 lettera a) L. n. 950/68	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	La sanzione è computata in proporzione al numero di piante spalcate in violazione alla disposizione. Se in seguito alla violazione si verifica il totale deperimento delle piante, applicare l'art. 26 RDL n. 3267/1926. La potatura dei rami vivi è consentita soltanto dal 1 agosto al 31 marzo
11	Potatura non eseguita a regola d'arte	Art. 4 co. 4	Art. 1 lettera a) L. n. 950/69	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	La sanzione è computata in proporzione al numero di piante spalcate in violazione alla disposizione. Se in seguito alla violazione si verifica il totale deperimento delle piante, applicare l'art. 26 RDL n. 3267/1926. La potatura dei rami vivi è consentita soltanto dal 1 agosto al 31 marzo

Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno 2020 – 2029 ALLEGATI

12	Esecuzione della capitozzatura su alberi non ricadenti nella fattispecie dell'art. 4 co.2 (alberi danneggiati da eventi di diversa natura, alberi che arrecano pericolo o danno a cosa e/o persone, alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, così definiti a seguito di Ordinanza del Sindaco) o in violazione delle tecniche e dei periodi indicati	Art. 4	Art. 1 lettera a) L. n. 950/69	da 7,56 x n 18,90 x n	doppio del minimo	La sanzione è computata in proporzione al numero di piante spalcate in violazione alla disposizione. Se in seguito alla violazione si verifica il totale deperimento delle piante, applicare l'art. 26 RDL n. 3267/1926. La potatura dei rami vivi è consentita soltanto dal 1 agosto al 31 marzo
13	Interventi di manutenzione delle fasce di rispetto delle linee elettriche condotti in difformità alle prescrizioni tecniche	Art. 4 co. 5	Art. 1 lettera a) L. n. 950/69	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	La sanzione è computata in proporzione al numero di piante spalcate in violazione alla disposizione. Se in seguito alla violazione si verifica il totale deperimento delle piante, applicare l'art. 26 RDL n. 3267/1926. La potatura dei rami vivi è consentita soltanto dal 1 agosto al 31 marzo
ALLESTIMENTO E SGOMBERO DELLE TAGLIATE						
14	Danneggiamento del soprassuolo (o della rinnovazione) durante l'allestimento e lo sgombero delle tagliate	Art. 5 co. 1	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	dal doppio al quadruplo del danno stimato	1/3 del massimo	La sanzione è computata sulla base della percentuale del danno causato (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 del 02.04.2001)
15	Mancato sgombero della tagliata nei tempi previsti	Art. 5 co. 1	Art. 2 lettera d) L. n. 950/67	dal doppio al quadruplo del danno stimato	doppio del minimo	La sanzione è proporzionale alle aree non sgomberate nel termine consentito per il taglio e comunque non oltre 30 giorni da detto termine o dalla conclusione dei lavori. Se dall'inadempienza deriva danno al soprassuolo o alla rinnovazione applicare anche l'art. 26 RDL n. 3267/1923
16	Accumulo residui lavorazione in cumuli eccessivi o con danno alla rinnovazione	Art. 5 co. 1	Art. 2 lettera d) L. n. 950/68	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	La sanzione è proporzionale alle aree da cui il materiale non è stato allontanato
17	Allontanamento residui lavorazione ad una distanza inferiore a 15 m dalla viabilità	Art. 5 co. 1	Art. 2 lettera d) L. n. 950/68	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	La sanzione è proporzionale alle aree da cui il materiale non è stato allontanato

Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno 2020 – 2029 ALLEGATI

18	Mancato allontanamento dei residui di lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua o da strade, piste, mulattiere, sentieri	Art. 5 co. 1	Art. 2 lettera d) L n. 950/68	da 7,56 x n a 18,90 x n	doppio del minimo	La sanzione è proporzionale alle are da cui il materiale non è stato allontanato
ESBOSCO						
19	Avvallamento di materiale legnoso in versanti canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulicoforestali	Art. 5 co. 1	Art. 3 Legge n.950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	In caso di danno al soprassuolo si applica anche l'art. 26 del RDL n. 3267/1923. In caso di danno alle opere forestali e/o alle strade, si applica anche l'art. 24 del RDL n. 3267/1923
20	Esbosco e strascico lungo strade aperte al traffico ordinario	Art. 5 co. 2 / Art. 36 co. 2	Art. 3 Legge n. 950/68	da 132,83 a 1.328,34	133,83	In caso di danno al soprassuolo si applica anche l'art. 26 del RDL n. 3267/1923. In caso di danno alle opere forestali e/o alle strade, si applica anche l'art. 24 del RDL n. 3267/1924
21	Manutenzione e ripristino di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere e sentieri, condotte o canali, installazioni di impianti a fune, che non comportano movimento di terreno, in assenza della preventiva comunicazione all'Ufficio Foreste della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 11 della DGR n. 412/2015	Art. 37 co. 3 e 4	Art. 3 Legge n. 950/69	da 132,83 a 1.328,35	134,83	In caso di danno al soprassuolo si applica anche l'art. 26 del RDL n. 3267/1923
ESERCIZIO DEL PASCOLO E NORME PER I TERRENI PASCOLIVI						
22	Violazioni prescrizioni previste per l'esercizio del pascolo dal PAF	art. 31 co. 2	Art. 1 Legge n. 950/67	309,87	103,29	Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento applicherà le seguenti sanzioni amministrative, o quelle più elevate se prescritto da altre norme o regolamenti
23	Violazioni prescrizioni previste per l'esercizio del pascolo dal PAF	art. 31 co. 3	Art. 1 Legge n. 950/68	309,87	103,29	Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento applicherà le seguenti sanzioni amministrative, o quelle più elevate se prescritto da altre norme o regolamenti

Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno 2020 – 2029 ALLEGATI

24	Violazioni prescrizioni previste per l'esercizio del pascolo dal PAF	art. 31 co. 4	Art. 1 Legge n. 950/69	51,65	25,82	Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento applicherà le seguenti sanzioni amministrative, o quelle più elevate se prescritto da altre norme o regolamenti
25	Violazioni prescrizioni previste per l'esercizio del pascolo dal PAF	art. 31 co. 5	Art. 1 Legge n.950/70	774,78	129,11	Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento applicherà le seguenti sanzioni amministrative, o quelle più elevate se prescritto da altre norme o regolamenti
26	Violazioni prescrizioni previste per l'esercizio del pascolo dal PAF	art. 31 co. 6	Art. 1 Legge n. 950/71	51,65	5,16	Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento applicherà le seguenti sanzioni amministrative, o quelle più elevate se prescritto da altre norme o regolamenti
27	Violazioni divieti previsti per l'esercizio del pascolo dal PAF	art. 34 co. 1 lett. C	Art. 1 Legge n. 950/72	61,97	30,99	Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento applicherà le seguenti sanzioni amministrative, o quelle più elevate se prescritto da altre norme o regolamenti
28	Violazioni divieti previsti per l'esercizio del pascolo dal PAF	art. 34 co. 1 lett. D	Art. 1 Legge n. 950/73	51,65	5,16	Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento applicherà le seguenti sanzioni amministrative, o quelle più elevate se prescritto da altre norme o regolamenti

Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno 2020 – 2029 ALLEGATI

29	Violazioni divieti previsti per l'esercizio del pascolo dal PAF	art. 34 co. 1 lett. E	Art. 1 Legge n. 950/74	51,65	5,16	Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento applicherà le seguenti sanzioni amministrative, o quelle più elevate se prescritto da altre norme o regolamenti
30	Violazioni divieti previsti per l'esercizio del pascolo dal PAF	art. 34 co. 1 lett. G	Art. 1 Legge n. 950/75	51,65	5,16	Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento applicherà le seguenti sanzioni amministrative, o quelle più elevate se prescritto da altre norme o regolamenti
31	Violazioni divieti previsti per l'esercizio del pascolo dal PAF	art. 34 co. 1 lett. I	Art. 1 Legge n.950/76	51,65	5,16	Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento applicherà le seguenti sanzioni amministrative, o quelle più elevate se prescritto da altre norme o regolamenti
32	Violazioni divieti previsti per l'esercizio del pascolo dal PAF	art. 34 co. 1 lett. M	Art. 1 Legge n. 950/77	25,82	5,16	Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento applicherà le seguenti sanzioni amministrative, o quelle più elevate se prescritto da altre norme o regolamenti
INCENDI						
33	Accensione di fuochi fuori dalle aree appositamente attrezzate con focolai fissi e parascintille, per attività turistico-ricreative delle particelle forestali della compresa turistica senza idonee attrezzature in violazione dell'art. 7 comma 2 lett. a della L.R. n. 13/2005	Art. 19	Art. 7 e 12 della Legge n. 13/2005	200,00 a 2.000,00	Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi vengono raddoppiati	

Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno 2020 – 2029 ALLEGATI

34	Omessa segnalazione di allarme da parte di chi avvista un incendio che interessi o minacci un'area boscata	Art. 19	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	
35	Mancato intervento nelle operazioni di spegnimento di un incendio senza valide motivazioni	Art. 19	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	
36	Mancata osservanza delle prescrizioni emanate dall'Ufficio Foreste della Regione Basilicata per il ripristino dei soprassuoli danneggiati da incendio o altra avversità	Art. 19	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	
37	Mancato reimpiego del ricavato della vendita della legna ottenuta con il ripristino del bosco danneggiato nei soprassuoli di proprietà comunale e/o gravati da uso civico	Art. 17	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23 e Art. 3 della L. 950/1967	da 132,83 a 1.328,33	132,83	
NORME PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO						
38	Taglio di utilizzazione senza la preventiva "martellata"	Art. 2	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	Dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso	1/3 del massimo	Per il calcolo della sanzione si computa il valore delle piante tagliate senza la preventiva martellata
39	Taglio di utilizzazione non conforme al Piano di Assestamento e/o alle prescrizioni impartite con l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Foreste della Regione Basilicata	Art. 2	Art. 26 R.D.L. n. 3267/23	Dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso	1/3 del massimo	Per il calcolo della sanzione si computa il valore delle piante tagliate o del danno commesso relativamente alla parte di fustaia utilizzata in difformità alle Prescrizioni impartite. Qualora le norme impartite contestualmente all'autorizzazione non vengono rispettate, l'Ente delegato competente per territorio può far sospendere il taglio

Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno 2020 – 2029 ALLEGATI

TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE						
40	Transito con mezzi motorizzati su strade e piste forestali e su strade poderali ed interpoderali per scopi diversi da quelli rappresentati da: attività agro silvopastorale; di servizio e/o vigilanza; per il trasporto di materiale per opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica; per attività di soccorso e di protezione civile e/o da parte di persone diverse dai proprietari ed affittuari di fondi e di case non altrimenti raggiungibili	Art. 37 co. 1 e 2	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	
41	Esercizio di attività sportiva, amatoriale o agonistica, sulla viabilità forestale con mezzi motorizzati senza la specifica autorizzazione dell'Ente competente	Art. 37 co. 3	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	
VINCOLO IDROGEOLOGICO						
42	Interventi di movimento terra all'interno di un terreno vincolato per la soppressione ed utilizzazione di cespugli ed arbusti, senza autorizzazione dell'Ufficio Foreste della Regione Basilicata	Art. 8 e 10 del RDL n. 3267/1923	Art. 24 e/o 26 del R.D.L. n. 3267/1923 e Art. 3 Legge n. 950/67	da 127,52 x decara a 1.062,66 x decara e/o dal doppio al quadruplo del valore stimato da 132,83 a 1.328,33	425,06 (minimo per ogni caso) + 132,83	

Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno 2020 – 2029 ALLEGATI

43	Inosservanza alle modalità di intervento prescritte dall'Ufficio della Regione Basilicata in materia, per la soppressione di cespugli e arbusti all'interno di un terreno vincolato	Art. 8 e 10 del RDL n. 3267/1924	Art. 24 e/o 26 del R.D.L. n. 3267/1923 e Art. 3 Legge n. 950/68	da 127,52 x decara a 1.062,66 x decara e/o dal doppio al quadruplo del valore stimato da 132,83 a 1.328,33	425,06 (minimo per ogni caso)	
44	Intervento di movimento terra su terreno saldo vincolato, senza autorizzazione	Art. 8 e 10 del RDL n. 3267/1925	Art. 24 e/o 26 del R.D.L. n. 3267/1923 e Art. 3 Legge n. 950/69	da 127,52 x decara a 1.062,66 x decara e/o dal doppio al quadruplo del valore stimato da 132,83 a 1.328,33	425,06 (minimo per ogni caso)	
45	Inosservanza delle modalità di intervento prescritte dall'Ufficio Foreste della Regione Basilicata in materia di movimenti terra su terreno vincolato	Art. 8 e 10 del RDL n. 3267/1926	Art. 24 e/o 26 del R.D.L. n. 3267/1923 e Art. 3 Legge n. 950/70	da 127,52 x decara a 1.062,66 x decara e/o dal doppio al quadruplo del valore stimato da 132,83 a 1.328,33	425,06 (minimo per ogni caso)	
46	Inosservanza agli obblighi contenuti nelle PMPF riguardanti l'efficiente predisposizione e mantenimento della rete scolante principale e periferica su un terreno vincolato soggetto a periodica lavorazione	Art. 8 e 10 del RDL n. 3267/1927	Art. 3 Legge n.950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	

Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trivigno 2020 – 2029 ALLEGATI

47	Inosservanza agli obblighi contenuti nelle PMPF riguardanti l'efficiente predisposizione e mantenimento della rete scolante principale e periferica su un terreno vincolato soggetto a periodica lavorazione	Art. 8 e 10 del RDL n. 3267/1928	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	
48	Lavori di movimento terra eseguiti senza la prescritta comunicazione di inizio attività o in difformità di essa e senza attendere i 30 giorni	Art. 11 DGR n. 412/2015	Art. 3 Legge n. 950/67	da 132,83 a 1.328,33	132,83	

Si precisa che, per quanto non previsto nelle precedenti sanzioni, ci si riferisce al “Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare art. 7 bis “sanzioni amministrative”, secondo il quale *...omissis...*”Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro” *...omissis...*;

3 Registro di Gestione

Qui di seguito si riporta il modello relativo al Registro di gestione, ovvero l'ex libro economico (DGR 613/2008 "Linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale", art. 19 – Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 1-6-2008), che dovrà essere vidimato dal Comune di Trivigno. La conservazione ed aggiornamento del registro è di competenza del Comune di Trivigno.

Registro degli interventi ed eventi

Numero progressivo	Data di compilazione

Anno di esecuzione	Particella forestale interessata	Compresa

Interventi eseguiti

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti amministrativi adottati	Superficie (ha)	Massa legnosa			
		Rilasciata		Utilizzata	
		Piante (n°)	Quantità (m ³ /q.li)	Quantità (m ³ /q.li)	Ricavi (Euro)

Registrazione di danni estesi al soprasuolo

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti amministrativi adottati	Superficie (ha)	Obiettivo

Il Responsabile

Registro degli interventi ed eventi

Numero progressivo	Data di compilazione

Anno di esecuzione	Particella - forestale interessata	Compresa

Interventi eseguiti

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti amministrativi adottati	Superficie (ha)	Massa legnosa			
		Rilasciata		Utilizzata	
		Piante (n°)	Quantità (m ³ /q.li)	Quantità (m ³ /q.li)	Ricavi (Euro)

Registrazione di danni estesi al soprasuolo

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti amministrativi adottati	Superficie (ha)	Obiettivo

Il Responsabile

Registro degli interventi ed eventi

Numero progressivo	Data di compilazione

Anno di esecuzione	Particella - forestale interessata	Compresa

Interventi eseguiti

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti amministrativi adottati	Superficie (ha)	Massa legnosa			
		Rilasciata		Utilizzata	
		Piante (n°)	Quantità (m ³ /q.li)	Quantità (m ³ /q.li)	Ricavi (Euro)

Registrazione di danni estesi al soprasuolo

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti amministrativi adottati	Superficie (ha)	Obiettivo

Il Responsabile

Registro degli interventi ed eventi

Numero progressivo	Data di compilazione

Anno di esecuzione	Particella - forestale interessata	Compresa

Interventi eseguiti

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti amministrativi adottati	Superficie (ha)	Massa legnosa			
		Rilasciata		Utilizzata	
		Piante (n°)	Quantità (m ³ /q.li)	Quantità (m ³ /q.li)	Ricavi (Euro)

Registrazione di danni estesi al soprasuolo

Descrizione dell'intervento ed estremi degli atti amministrativi adottati	Superficie (ha)	Obiettivo

Il Responsabile
